



Provincia di Lecco

Protocollo digitale

Id. Servizio Ambiente

n. 49 del 29/09/2019

Fascicolo 9.11|2017|34

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** F.lli Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo e C., sede legale: via Manzoni n. 71, Missaglia (LC), insediamento: via L. da Vinci n. 2, Lomagna (LC). Rinnovo e contestuale variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R4, R12, R13) e di smaltimento (D14, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Lomagna (LC) via L. da Vinci n. 2, già autorizzato con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Lecco n. 134 del 27.02.2008 e s.m.i.. Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;
- la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche* e s.m.i.;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461 - *Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DGR nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01*;
- la D.G.R. 20 giugno 2014, n. 1990 - *Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche come aggiornata con la D.G.R. 12 febbraio 2018, n. 7860*;
- la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 - *Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*", ed in particolare l'art. 8, comma 2;
- il D.D.S. 26 gennaio 2009, n. 532 - *Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 - Attuazione della d.g.r. n. 8/8832 del 30 dicembre 2008*;
- il D.D.S. 6 agosto 2009, n. 8213 - *Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione*;
- il D.D.U.O. del 23 dicembre 2011, n. 12772 - *Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/aspersione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche - Sostituzione dell'allegato n.32 del d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009*;



- la D.G.R. 30 maggio 2012, n. 3552 - *Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r. 1° agosto 2003 – n. 7/13943*;
- il D.D.S. 23 luglio 2012, n. 6576 - *Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW" e "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza"*;
- il D.D.S. 28 giugno 2013, n. 5624 - *Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di "Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole"*;
- la D.G.R. 18 dicembre 2017, n. 7570 - *Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.*;
- la D.G.R. 11 dicembre 2018, n. 982 - *Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale*;
- la D.G.R. 11 dicembre 2018, n. 983 - *Disciplina delle attività cosiddette «In deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera*;
- il R.R. 24 aprile 2006, n. 4 - *Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26*;
- la D.G.R. 21 giugno 2006, n. 2772 - *Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, R.R. n. 4/2006*;
- la D.G.R. 20 gennaio 2010, n. 11045 - *Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1 lett. c), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.*;
- il vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato via definitiva dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 29 dicembre 2015 come aggiornato con deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 75/17 del 30 gennaio 2017 e n. 79/17 del 20 febbraio 2017;

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti relativi rilasciati alla società F.lli Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo e C. (di seguito: F.lli Casiraghi snc), con sede legale in Comune di Missaglia (LC), via Manzoni n. 71 e insediamento in Comune di Lomagna (LC) via L. da Vinci n. 2:

- n. 134 del 27.02.2008 - *Rinnovo del provvedimento dirigenziale n. 175 del 03.03.2003 – Rinnovo autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva (R13), ricondizionamento e deposito preliminare (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e contestuale introduzione di varianti sostanziali gestionali. Art 208 D.lgs. 152/06*;
- n. 445 dell'11.08.2008 - *Integrazione e correzione del provvedimento dirigenziale n. 134 del 27.02.2008 ... (omissis)... a seguito del decreto regionale n. 5905 del 05.06.2008 di pronuncia di compatibilità ambientale; eliminazione del punto 2.10 Allegato A in quanto erroneamente inserito e non pertinente*;
- n. provvedimento n. 55 dell'11.02.2015 - *F.lli Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo e C., con sede legale in Comune di Missaglia (LC), via Manzoni n. 71 e insediamento in Comune di Lomagna (LC) via L. da Vinci n. 2. Provvedimento dirigenziale n. 134 del 27.02.2008 e s.m.i.. Variante sostanziale. Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*;

RILEVATO che con note in atti provinciali prot. n. 54756 e n. 54757 del 20.09.2017 è pervenuta la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui sopra ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. 152/2006, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e alle emissioni in atmosfera;

ATTESO che, contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti per l'impianto esistente, la ditta ha chiesto l'autorizzazione alla realizzazione di alcune varianti non sostanziali, di carattere gestionale - operativo, di seguito dettagliate:



- integrazione di una nuova tipologia di rifiuto non pericoloso (codice EER 070213 – *Rifiuti plastici*) e relative operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento finalizzato al recupero (R12) e deposito preliminare (D15);
- aggiornamento del lay-out impiantistico come segue:
  - inserimento della zona di quarantena per eventuali rifiuti rinvenuti radioattivi, già prevista dalla procedura di sorveglianza radiometrica, ma non riportata nell'elaborato grafico;
  - inversione, per motivi logistici, delle aree funzionali G1 – Area rifiuti inerti e G4 – Area rifiuti ingombranti;
  - inserimento del codice EER 030307 – *Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone* (c.d. pulper di cartiera), già autorizzato, anche nell'Area A1 – Area stoccaggio rifiuti in ingresso;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza pervenuta è proseguita come segue:

- con nota di questa Provincia prot. n. 59167 del 12.10.2017 è stato avviato il procedimento istruttorio, è stata formulata una prima richiesta di integrazione documentale pertinente la completezza formale della documentazione presentata e, contestualmente, è stato richiesto agli Enti il parere di competenza;
- con nota in atti provinciali prot. n. 62298 del 30.10.2017 è pervenuto il parere favorevole formulato dal Comune di Lomagna;
- con successiva nota prot. n. 68571 del 24.11.2017 è stata formulata una ulteriore richiesta di integrazione a seguito di una valutazione di merito della documentazione depositata;
- con nota in atti provinciali prot. n. 68799 del 2.11.2017 il Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone ha richiesto la presentazione dello studio di valutazione di incidenza atteso che l'area dell'intervento è situata ad una distanza inferiore ad 1 km dal confine della ZSC "Valle Santa Croce - Valle del Curone";
- con nota in atti provinciali prot. n. 70008 del 01.12.2017 la ditta ha fornito chiarimenti in ordine alla richiesta del Parco di cui sopra;
- con nota in atti provinciali prot. n. 71140 del 7.12.2017 il Comune di Lomagna ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica e la scheda dei vincoli;
- con note in atti provinciali prot. n. 71243 del 7.12.2017 e prot. n. 75231 del 29.12.2017 la ditta ha fornito le integrazioni richieste;
- con nota in atti provinciali prot. n. 722 dell'8.01.2018 il Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone ha espresso, per quanto di competenza, nulla osta al rinnovo e contestuale variante non sostanziale dell'autorizzazione presentata dalla ditta F.lli Casiraghi snc;
- con nota prot. n. 3764 del 23.01.2018 è stato richiesto all'UTR Brianza parere in merito alla verifica di compatibilità idraulica presentata dalla ditta;
- con nota in atti provinciali prot. n. 5206 del 29.01.2018 la ditta ha depositato in forma volontaria aggiornamenti della documentazione agli atti;
- con note in atti provinciali prot. n. 9814 del 20.02.2018 e prot. n. 10316 del 22.02.2018 sono pervenuti i pareri formulati rispettivamente dall'UTR e dall'Ufficio d'Ambito di Lecco con richieste di integrazioni documentali e chiarimenti;
- con nota prot. n. 10596 del 23.02.2018 la Provincia ha trasmesso alla ditta i pareri pervenuti comunicando l'impossibilità a concludere il procedimento istruttorio entro la data di scadenza del provvedimento dirigenziale n. 134 del 28.02.2008;

ATTESO, altresì, che:

- in data 26.02.2018, con istanze agli atti provinciali prot. n. 10841 e 10845, la ditta ha depositato, tramite il proprio legale, l'autocertificazione ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 152/2006 per il rinnovo all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti ubicato in Comune di Lomagna Via L. da Vinci n. 2, autorizzato con provvedimento dirigenziale n. 134 del 28.02.2008 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 11161 del 27.02.2018 la Provincia ha preso atto dell'autocertificazione di cui sopra, corredata dei relativi documenti (copie conformi certificazioni ISO14001, denuncia prosecuzione attività) che sostituisce l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del comma 3 del citato art. 209;





CONSIDERATO che l'istruttoria dell'istanza ex art. 208 è così proseguita:

- con nota in atti provinciali prot. n. 18259 del 05.04.2018 la ditta ha depositato integrazioni a fronte delle richieste formulate dall'UTR e dall'Ufficio d'Ambito di Lecco;
- con nota prot. n. 20104 del 16.04.2018 è stato richiesto parere in ordine alle integrazioni trasmesse dalla ditta;
- con nota in atti provinciali prot. n. 25282 del 16.05.2018 è stato acquisito il parere favorevole espresso dall'UTR Brianza;
- con nota in atti provinciali prot. n. 31512 del 13.06.2018 sono pervenute le osservazioni formulate dall'ATS Brianza successivamente inoltrate alla ditta, per gli adempimenti di competenza, con nota prot. n. 36756 (n. 36916) del 09.07.2018;
- con nota in atti provinciali prot. n. 41016 del 26.07.2018 sono pervenute le integrazioni presentate dalla ditta a fronte delle richieste avanzate dall'ATS Brianza (dichiarazione di non aggravio del rischio incendio e procedura di sorveglianza radiometrica);
- con nota prot. n. 44675 del 20.08.2018 (n. 44793 del 21.08.2018) è stato chiesto nuovamente parere all'ATS Brianza;
- con nota in atti provinciali prot. n. 47795 dell'11.09.2018 la ditta ha trasmesso copia della certificazione ISO 14001 ai fini del prosieguo dell'attività di gestione rifiuti ex art. 209 del D. Lgs. 152/2006, nelle more della conclusione dell'iter di rinnovo con contestuale variante non sostanziale ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006;
- con nota prot. n. 49615 del 21.09.2018 l'Ufficio d'Ambito ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'osservanza delle prescrizioni riportate nel medesimo documento;
- con nota in atti provinciali prot. n. 54446 del 15.10.2018 sono pervenute le osservazioni formulate dall'ATS Brianza a seguito delle integrazioni trasmesse dalla ditta;
- con nota prot. n. 60024 del 9.11.2018 l'Ufficio d'Ambito ha trasmesso nuovo parere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in sostituzione del parere precedentemente trasmesso in data 21.09.2018, come da Allegato tecnico C – Scarichi idrici al presente atto;
- con nota prot. n. 5787 del 04.02.2018 la ditta ha fornito alcune precisazioni in merito alle varianti oggetto dell'istanza di rinnovo trasmettendo elaborato grafico rivisto e corretto;

RILEVATO che per quanto concerne la verifica dei criteri localizzativi di cui al Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con DGR n. 1990 del 20.06.2014, come aggiornato con DGR n. 7860 del 12.02.2018, l'area sede di impianto risulta sottoposta ai criteri relativi ai vincoli dettagliati nell'Allegato tecnico A – Rifiuti;

ATTESO che il presente atto costituisce mero rinnovo del titolo autorizzativo in essere e che le modifiche non sostanziali richieste non rientrano nella definizione di "modifica degli impianti esistenti" ai sensi della citata DGR n. 1990 del 20.06.2014 e s.m.i. e pertanto non sono assoggettate ai criteri localizzativi;

CONSIDERATO che l'impianto è in possesso di certificazione ISO 14001:2015, da ultimo rinnovata in data 06.09.2018 con scadenza 23.01.2021;

PRESO ATTO che, in relazione alla disciplina vigente in materia di AIA, sulla base delle informazioni agli atti e di quanto dichiarato nella relazione tecnica, le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto non ricadono nelle categorie di attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006;

RITENUTO di determinare in € 245.186,70 l'ammontare della fidejussione che la ditta F.lli Casiraghi snc deve prestare a favore della Provincia di Lecco, relativamente a:

- messa in riserva (R13) di 80 mc di rifiuti pericolosi e di 2.822 mc di rifiuti non pericolosi, pari ad € 52.668,18 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
- deposito preliminare (D15) di 770 mc di rifiuti non pericolosi pari ad € 135.997,48;
- recupero (R3, R4, R12) e smaltimento (D14) di 50.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari ad € 56.521,04.

Tale ammontare, a fronte dell'avvenuto conseguimento della certificazione ambientale ISO 14001 e in applicazione dell'art.3, comma 2-bis, della L. 1/2011, viene rideterminato in € 147.112,02.



La ditta dovrà documentare il mantenimento della certificazione ISO 14001 per l'attività in essere; qualora dovesse venir meno la certificazione, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Provincia e prestare la garanzia finanziaria senza riduzione;

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai comuni ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001;

VISTA la comunicazione datata 26.07.2017 resa dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'Art. 87 del D.Lgs. 159/2011 dalla quale risulta che a carico della ditta F.lli Casiraghi snc e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono a tale data le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, stante il protrarsi dei tempi per la conclusione dell'iter istruttorio, in data 31.01.2019 questa Provincia ha richiesto alla Prefettura di Lecco, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., il rilascio di nuova comunicazione antimafia;

VISTA la comunicazione datata 31.01.2019 resa dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 che conferma che a carico della ditta F.lli Casiraghi snc e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono a tale data le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con una valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati tecnici A – Rifiuti, B – Emissioni, C – Rumore, D - Scarichi Idrici, nonché in conformità alla Tavola n. 1 rev. 3 del 01.02.2019 - *Planimetria generale schema impianto raccolta acque reflue e impianto trattamento rifiuti* e alla Tavola n. 1V del marzo 2018 – *Planimetria generale schema fognatura* che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 30 del 22 dicembre 2017 che nomina il sottoscritto Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV – Viabilità e Infrastrutture - Servizio Ambiente attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

## DETERMINA

di rinnovare alla società F.lli Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo e C., con sede legale in Comune di Missaglia (LC) via Manzoni n. 71, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R3, R4, R12, R13) e di smaltimento (D14, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con contestuale autorizzazione alla realizzazione delle varianti non sostanziali di cui alle premesse, presso l'impianto sito in Comune di Lomagna (LC) via L. da Vinci n. 2, già autorizzato con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Lecco n. 134 del 27.02.2008 e s.m.i., alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati tecnici A – Rifiuti, B - Emissioni in atmosfera, C - Rumore, D – Scarichi idrici, nonché in conformità alla Tavola n. 1 rev. 3 del 01.02.2019 - *Planimetria generale schema impianto raccolta acque reflue e impianto trattamento rifiuti* e alla Tavola n. 1V del marzo 2018 – *Planimetria generale schema fognatura* che formano parte integrante e sostanziale del presente atto



## DISPONE

1. di stabilire in € 245.186,70 l'ammontare della fidejussione che la ditta F.Ili Casiraghi snc deve prestare a favore della Provincia di Lecco, relativamente a:
  - messa in riserva (R13) di 80 mc di rifiuti pericolosi e di 2.822 mc di rifiuti non pericolosi, pari ad € 52.668,18 (per l'applicazione della tariffa i rifiuti devono essere avviati a recupero entro sei mesi dall'accettazione);
  - deposito preliminare (D15) di 770 mc di rifiuti non pericolosi pari ad € 135.997,48;
  - recupero (R3, R4, R12) e smaltimento (D14) di 50.000 t/anno di rifiuti non pericolosi, pari ad € 56.521,04.Tale ammontare, a fronte dell'avvenuto conseguimento della certificazione ambientale ISO 14001 e in applicazione dell'art.3, comma 2-bis, della L. 1/2011, viene rideterminato in € **147.112,02**. La ditta dovrà documentare il mantenimento della certificazione ISO 14001 per l'attività in essere; qualora dovesse venir meno la certificazione, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Provincia e prestare la garanzia senza riduzione. La garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata **entro 90 giorni** dalla data di notifica dello stesso in conformità con quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004 e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno (anni 10 +1) e comunque fino a quando verrà espressamente svincolata da parte della Provincia di Lecco;
2. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria entro il termine di cui al punto precedente ovvero la difformità della stessa rispetto alle disposizioni regionali comporta l'avvio della procedura di revoca del presente atto, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 7/19461 del 19.11.2004;
3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dello stesso;
4. di stabilire che il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del D. Lgs. 152/2006 dando atto che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
5. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce e ricomprende i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006:
  - rinnovo, con contestuale variante non sostanziale, dell'autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  - rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
  - rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che la società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza della presente autorizzazione;
7. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dalla Provincia di Lecco cui compete, in particolare, accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, può avvalersi della collaborazione dell'ARPA;
8. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è



più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

9. che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o i nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune sede di impianto, l'ARPA e l'ATS territorialmente competenti;
10. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia ambientale nonché il trasferimento della sede legale devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
11. di dare atto che, ai sensi del 12° comma dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti ha la durata di dieci anni dalla data del presente atto e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della sua scadenza;
12. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, le disposizioni legislative e regolamentari e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riferimento agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e sicurezza contro incendi ed esplosioni nonché di sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
13. di notificare il presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata alla ditta F.Ili Casiraghi snc, al Comune di Lomagna, all'ARPA di Lecco, all'ATS Brianza, all'Ufficio d'Ambito di Lecco, al Parco regionale di Montevicchia e della Valle del Curone, alla Regione Lombardia – UTR Brianza;
14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

**Il Dirigente**

dott. ing. Angelo Valsecchi

Responsabile del procedimento: ing. Francesco Tagliaferri  
SB



## ALLEGATO TECNICO A – RIFIUTI

Ditta: **F.lli Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo e C.**  
Sede legale: **Comune di Missaglia (LC), via Manzoni n. 71**  
Ubicazione impianto: **Comune di Lomagna (LC), via L. da Vinci n. 2**  
Legale rappresentante: **Casiraghi Pietro**  
Direttore tecnico: **Casiraghi Pietro**

### 1. Descrizione dell'impianto e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate

(La descrizione è aggiornata con le varianti non sostanziali richieste e autorizzate con il presente atto).

- 1.1 L'area sede dell'impianto insiste sul mappale n. 1454 foglio 4 (catastalmente foglio 9) del Comune di Lomagna ed è classificata secondo il vigente strumento urbanistico (variante al PGT approvata con delibera di Consiglio comunale n. 59 del 27.11.2017 e pubblicata sul BURL dell'11.04.2018), in *ambito produttivo e parte in zona agricola boscata ed a prevalenza ambientale e naturalistica e/o di valenza paesistica, è inoltre interessata da una fascia di rispetto dei corsi d'acqua e fascia di rispetto stradale. La parte sud del mappale rientra nel perimetro del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone* (rif. Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Lomagna prot. n. 14590 del 06.12.2017, in atti provinciali prot. n. 71140 del 07.12.2017).

Le attività ammesse in ambito produttivo rendono compatibile l'attività in essere come dichiarato dal Comune con nota in atti provinciali prot. n. 62298 del 30.10.2017.

L'impianto occupa una superficie di circa 12.500 mq, di cui:

- superficie coperta (capannone e palazzina uffici) – 4.350 mq
- superficie piazzale di pertinenza – 4.900 mq
- area a verde – 3.200 mq

ed è di proprietà della ditta F.lli Casiraghi snc in forza del contratto di compravendita sottoscritto dal notaio dott. Francesco Brini in data 14.07.1994.

- 1.2 Ai sensi dell'art. 14 della DGR n. 7860 del 12.02.2018 è stato verificato che l'area risulta sottoposta ai seguenti vincoli ricadenti nei criteri escludenti del PRGR.

- Tutela delle risorse idriche
  - Corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 e Dgr n. 4287 del 25.10.2012).  
La rete perimetrale dell'insediamento in alcuni tratti ricade nella fascia di rispetto dei 10 m dai corsi d'acqua (Torrente Molgoretta). All'interno di tale area non sono presenti edifici e la ditta non effettua alcuna attività di stoccaggio e/o trattamento rifiuti. Il piazzale esterno, dedicato alla viabilità, è completamente pavimentato con calcestruzzo; le pendenze e le cordolature fanno in modo che tutte le acque, meteoriche e di eventuali percolazioni, vengano convogliate nell'apposita rete di raccolta e al successivo impianto di trattamento.
- Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali
  - Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del rischio alluvioni (PGRA)  
La porzione orientale del piazzale dell'impianto rientra nelle aree interessate da alluvioni frequenti (H/P3) e poco frequenti (M/P2) dell'ambito RP (reticolo principale di pianura e fondovalle) delle mappe di pericolosità del PGRA.  
La ditta ha predisposto lo studio di compatibilità idraulica previsto dalla DGR X/6738/2017, che è stato valutato favorevolmente dall'UTR Brianza con parere in atti provinciali prot. n. 25282 del 16.05.2018. Secondo tale studio la morfologia dei luoghi è in grado di contenere episodi di piena centennali e non sono richiesti interventi passivi o attivi di mitigazione del rischio idraulico. Inoltre, le attività di gestione rifiuti vengono svolte all'interno del capannone, situato in area interessata da alluvioni rare.
- Tutela dell'ambiente naturale
  - Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/91 art. 2, L.R. n. 86/1983 art.1





- lettera a/c/d e art. 142 comma 1, lett. f) D.Lgs. 42/2004).
- Aree a valenza naturalistica individuate all'interno dei Parchi regionali.  
La parte meridionale del comparto rientra nel perimetro del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, come dichiarato dal Comune nel certificato di destinazione urbanistica prot. n. 14590 del 06.12.2017, in atti provinciali prot. n. 71140 del 07.12.2017.  
L'Ente parco con nota in atti provinciali prot. n. 722 dell'08.01.2018 ha espresso, per quanto di competenza, nulla osta al rinnovo e contestuale variante non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
- Habitat naturali e seminaturali, flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE), Direttiva uccelli (79/409/CEE), DPR 357/97, DM 184/2007, D.G.R. 14106/03, Dgr 5119/07, L.R. 12/07, D.M. 17 Ottobre 2007.  
La porzione settentrionale dell'impianto rientra nei 300 m misurati dal perimetro esterno della ZSC "Valle Santa Croce e Valle del Curone" (IT2030006).  
Il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, gestore della ZSC, con nota in atti provinciali prot. n. 722 dell'08.01.2018 ha espresso, per quanto di competenza, nulla osta al rinnovo e contestuale variante non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006, non ritenendo necessaria la presentazione dello studio di valutazione di incidenza in considerazione delle caratteristiche delle varianti non sostanziali richieste.

- Destinazione urbanistica

- Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (PGT) o dal PTC dei parchi.  
*Il vincolo non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.*  
L'intero comparto ricade complessivamente all'interno di zone classificate dal PGT vigente come *ambito produttivo*, solo una modesta porzione in corrispondenza del confine settentrionale ricade in *zona agricola boscata ed a prevalenza ambientale e naturalistica e/o di valenza paesistica*.  
Si evidenzia che l'impianto è esistente, le modifiche oggetto di autorizzazione sono di carattere prettamente gestionale e non comportano interventi che determinano consumo di suolo e, di conseguenza, riduzione di superfici agricole / boscate.

In considerazione di quanto sopra esposto, visti i pareri pervenuti, ai sensi dell'art. 14 della DGR n. 7860 del 12.02.2018 non si ravvisano possibili interazioni negative connesse al permanere dell'impianto nelle aree caratterizzate da criterio escludente e non è necessario prescrivere eventuali interventi di mitigazione.

Al comparto risultano, altresì, associati i seguenti vincoli penalizzanti:

- Tutela della risorsa idrica

- Aree inserite nel Programma di tutela ed uso delle acque (PTUA) e eventuali successivi aggiornamenti - L.R. 26/2003.  
Il comparto rientra nelle zone di riserva di idrostruttura superficiale (ISS) e idrostruttura sotterranea profonda (ISP), nelle aree di ricarica relative a idrostruttura superficiale (ISS) e idrostruttura sotterranea intermedia (ISI).  
Si evidenzia che l'impianto è esistente, le modifiche oggetto di autorizzazione sono di carattere prettamente gestionale e non comportano interventi che determinano un aumento della superficie impermeabilizzata. Lungo il confine dell'insediamento prospiciente il Torrente Molgoretta è presente una fascia tampone boscata.

- Tutela dell'ambiente naturale

- Sistema delle aree regionali protette (L.R. n. 86/1983 art. 1 e 2), sottoposte anche a tutela paesaggistica (art. 142, lettera f) del D.Lgs 42/2004). Rete ecologica regionale, provinciale e locale.  
Tutto il comparto appartiene alla rete ecologica regionale (Pianura Padana e Oltrepò).
- Beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142, comma 1, D. Lgs. 42/2004) lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna.



Tutta l'area ricade all'interno della fascia sottoposta al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. per la presenza del Torrente Molgoretta, che scorre lungo il confine orientale e meridionale dell'insediamento. Si precisa che le modifiche oggetto del presente provvedimento rivestono carattere prettamente gestionale e non comportano alcuna trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'aspetto esteriore degli impianti ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, non sono assoggettate ad autorizzazione paesaggistica.

- Vincoli urbanistici e infrastrutturali

- Zone e fasce di rispetto "infrastrutturali": stradale, ferroviaria, aeroportuale, militare.

Una modesta porzione dell'area, in corrispondenza dell'accesso all'impianto, è interessata dalla fascia di rispetto stradale (via L. da Vinci).

1.3 Nell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni:

- R13 - *Messa in riserva di rifiuti* (pericolosi e non pericolosi) per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, mediante stoccaggio nelle apposite aree individuate al successivo punto 1.6;
- R12 - *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11* comprendente attività di pretrattamento di rifiuti non pericolosi, quali selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, eventuale smontaggio manuale – meccanico propedeutiche all'attività di recupero effettuata in sito o presso altri impianti;
- R3 – *Riciclaggio / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre operazioni biologiche)*, mediante selezione / cernita / adeguamento volumetrico tramite pressa imballatrice di rifiuti non pericolosi costituiti da carta e cartone e loro imballaggi con produzione di MPS per l'industria cartaria;
- R4 - *Recupero dei metalli e dei composti metallici*, mediante selezione/cernita manuale e/o meccanica, eventuale smontaggio per la separazione di componenti di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche e/o regolamenti EoW di riferimento al fine di attribuire al materiale la qualifica di "non rifiuto" ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica;
- D15 – *Deposito preliminare* di rifiuti non pericolosi *prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14*;
- D14 – *Ricondizionamento preliminare* di rifiuti non pericolosi *prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13*.

Le attrezzature fisse / mobili in dotazione all'impianto sono le seguenti:

- n. 1 pala gommata;
- n. 1 carrello elevatore;
- n. 2 presse imballatrici idrauliche stazionarie.

1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposto ad operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) è così ripartito:

- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 80 mc, pari a 40 t circa;
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 2.822 mc, pari a 1.553 t circa;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 770 mc, pari a 850 t circa.

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto ad operazioni di recupero (R3, R4, R12) e di smaltimento (D14) è pari a 50.000 t/anno (166 t/g circa), di cui:

- R3, R4, R12: 49.000 t/anno;
- D14: 1.000 t/anno.



1.6 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Area	Descrizione	Operazioni	Capacità di stoccaggio max		
			mq	mc	t
A1	Area stoccaggio rifiuti in ingresso	R13	217	840	275
A2	Area stoccaggio rifiuti metallici	R13	70	200	110
A3	Area stoccaggio rifiuti di saldatura	R13	6	22	17
A4	Area stoccaggio rifiuti di legno	R13	112	360	100
B1	Area selezione e recupero	R3	465	=	=
		R4			
		R12			
B2	Area selezione e recupero	R3	430	=	=
		R4			
		R12			
E1	Area rifiuti in colli	R13	263	370	400
		D14		=	=
		D15		550	590
E2	Area rifiuti in colli	R13	138	140	170
		D14		=	=
		D15		220	260
F1	Area plastica in colli	R13	82	300	115
F2	Area vetro	R13	23	80	95
F3	Area cavi	R13	12	40	56
F4	Area apparecchiature fuori uso e parti di veicoli fuori uso	R13	23	70	38
F5	Area stoccaggio rifiuti in alternativa	R13	23	70	29
F6	Area cuoio	R13	23	70	30
F7	Area toner	R13	25	80	26
G1	Area rifiuti inerti	R13	40	45	27
G2	Area rifiuti biodegradabili	R13	30	45	20
G3	Area fibre e gomme sintetiche, scarti inutilizzabili	R13	15	45	20
G4	Area rifiuti ingombranti	R13	25	45	25
H1	Area rifiuti pericolosi	R13	25	80	40
D.T.	Area rifiuti decadenti dall'attività di recupero e smaltimento	Deposito temporaneo (art. 183, c. 1, lett. bb) del D. Lgs. 152/2006)	=	=	=
EoW/MPS1	Area MPS carta/cartone	=	149	750	600
EoW/MPS2	Area MPS carta/cartone	=	343	1.700	1.350
EoW/MPS3	Area EoW/MPS metalli	=	18	30	6

I codici EER associati a ciascuna area operativa sono riportati sulla Tavola n. 1 - rev. 3 del 01.02.2019 - *Planimetria generale schema impianto raccolta acque reflue e impianto trattamento rifiuti* allegata al presente provvedimento.

L'attività di stoccaggio, selezione / cernita e recupero dei rifiuti viene svolta all'interno del capannone industriale.



1.7 I codici EER dei rifiuti pericolosi / non pericolosi in ingresso all'impianto e le relative operazioni di recupero / smaltimento autorizzate sono riportati di seguito.

Codice EER	Descrizione	OPERAZIONI					
		R13	R12	R3	R4	D14	D15
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X					
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X			X	X
020110	rifiuti metallici	X	X		X		
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X					
030101	scarti di corteccia e sughero	X	X			X	X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X				X	X
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X			X	X
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X				
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X					
040109	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	X	X			X	X
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X			X	X
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X			X	X
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X			X	X
<b>070213</b>	<b>rifiuti di plastica</b>	X	X				X
070299	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente a gomma dura non vulcanizzata</i> )	X					
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	X					
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	X					
090107	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X					
090108	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X					
100210	scaglie di laminazione	X					
100299	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente a ferro e acciaio</i> )	X					
100809	altre scorie	X					
101003	scorie di fusione	X					
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro	X					
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	X					
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205	X				X	X
110501	zinco solido ( <i>limitatamente a rifiuti non polverulenti</i> )	X			X		
110502	ceneri di zinco	X					
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	X	X		X		
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	X					
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	X	X		X		
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	X					



Codice EER	Descrizione	OPERAZIONI					
		R13	R12	R3	R4	D14	D15
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X				
120113	rifiuti di saldatura	X					
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X					
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	X					
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti di lavorazione di rottame ferroso)	X	X		X		
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X	X			
150102	imballaggi di plastica	X	X				
150103	imballaggi in legno	X	X				
150104	imballaggi metallici (1)	X	X		X		
150105	imballaggi compositi	X	X	X			
150106	imballaggi in materiali misti	X	X				
150107	imballaggi di vetro	X					
150109	imballaggi in materia tessile	X	X				
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X					
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti (escluso amianto)	X					
160103	pneumatici fuori uso	X					
160106	veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose	X					
160117	metalli ferrosi	X	X		X		
160118	metalli non ferrosi	X	X		X		
160119	plastica	X				X	X
160120	vetro	X					
160122	componenti non specificati altrimenti	X					
160199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a scarti di gomma di pneumatici)	X	X			X	X
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	X					
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X					
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	X					
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 (limitatamente a sfridi e tubi in gomma)	X	X				
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	X					
170101	cemento	X					
170102	mattoni	X					
170103	mattonelle e ceramica	X					
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X					
170201	legno	X	X			X	X
170202	vetro	X					
170203	plastica	X	X			X	X
170401	rame, bronzo, ottone	X	X		X		
170402	alluminio	X	X		X		
170403	piombo	X	X		X		



Codice EER	Descrizione	OPERAZIONI					
		R13	R12	R3	R4	D14	D15
170404	zinco	X	X		X		
170405	ferro e acciaio	X	X		X		
170406	stagno	X	X		X		
170407	metalli misti	X	X		X		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X				
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X					
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	X					
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X				
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X					
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X			X		
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X			X		
191201	carta e cartone	X	X	X			X
191202	metalli ferrosi	X			X		X
191203	metalli non ferrosi	X	X		X		X
191204	plastica e gomma	X	X				X
191205	vetro	X					X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X					X
191208	prodotti tessili	X					X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X					X
200101	carta e cartone	X	X	X			
200102	vetro	X					
200111	prodotti tessili	X	X				
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X					
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20013	X					
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	X					
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X				
200139	plastica	X	X				
200140	metallo	X	X		X		
200201	rifiuti biodegradabili	X					
200307	rifiuti ingombranti	X	X			X	X

Nota: in grassetto la tipologia di nuovo inserimento.

<sup>(1)</sup> Al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I, p.to 2.3 del Reg. Ue. N. 333/2011 i codici CER 120101, 120102, 120103, 120104, possono essere sottoposti all'operazione R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e il codice 150104 può essere avviato all'operazione R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.

<sup>(2)</sup> I rifiuti di cui ai codici 120101, 120102, 120103 e 120104 possono essere sottoposti a recupero esclusivamente se allo stato fisico solido non polverulento.

- 1.8 I rifiuti ottenuti dalle attività di recupero / smaltimento autorizzate e destinati ad impianti che completano il ciclo di recupero ovvero ad impianti di smaltimento, limitatamente alle frazioni non valorizzabili in termini di materia o di energia, vengono gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. art. 183, c. 1, lett. bb) del D. Lgs. 152/2006 nell'area dedicata.




## 2. Prescrizioni di carattere generale

- 2.1. L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e relativi allegati planimetrici.
- 2.2. Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 1.
- 2.3. Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'impianto.
- 2.4. Possono essere ritirati, stoccati e sottoposti a trattamento esclusivamente i rifiuti così come individuati nella tabella di cui al punto 1.7 con le relative descrizioni e limitazioni.
- 2.5. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
  - a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
  - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice rifiuto assegnato.

Le verifiche analitiche di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- 2.6. Deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo la documentazione relativa alle verifiche, eventualmente anche di tipo analitico, eseguite sui rifiuti con codice "a specchio".
- 2.7. Deve essere rispettata la DGR n. 8/10222/2009 inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.
- 2.8. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 2.9. Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07.01.1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.10. I rifiuti in ingresso, i materiali recuperati/MPS/EoW di risulta dal trattamento ed i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero / smaltimento devono essere mantenuti distinti per tipologie omogenee in maniera ben individuabile, nel rispetto delle aree indicate sulla planimetria allegata al presente provvedimento (Tavola n. 1 - rev. 3 del 01.02.2019 - *Planimetria generale schema impianto raccolta acque reflue e impianto trattamento rifiuti*).
- 2.11. Lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli nelle aree dedicate deve avvenire con modalità atte ad evitare la miscelazione e mantenendo il deposito separato; l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori.
- 2.12. Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
- 2.13. Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.14. Le aree destinate alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti pericolosi allo stato liquido e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente, devono essere al chiuso ovvero al coperto e dotate di pavimentazione con adeguata resistenza ed impermeabilizzazione.
- 2.15. L'area o le aree destinate al trattamento dei rifiuti deve essere adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare, cioè chiusa o attrezzata ovvero dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e raccolta dei reflui nonché di opportuni sistemi di aspirazione.
- 2.16. I contenitori dei rifiuti devono essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza, anche meccanica, e le aree dedicate devono essere contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione (codice EER) e la specifica del rifiuto contenuto.
- 2.17. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:



- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 2.18. I fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite.
- 2.19. Gli eventuali rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero in contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza.
- 2.20. I fusti contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di bacino di contenimento di volume utile pari alla capacità del fusto stesso o, nel caso della presenza contemporanea di più fusti, pari a 1/3 della capacità totale dei fusti stessi e comunque non inferiore a quella del contenitore più grande.
- 2.21. Lo stoccaggio dei rifiuti, in qualunque modo avvenga, deve essere ordinato prevedendo appositi corridoi o separazioni per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento.
- 2.22. I rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2.23. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo da non interagire fra loro.
- 2.24. Deve essere prevista un'area di emergenza, di dimensioni contenute e dotata di appositi presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o all'accettazione all'impianto.
- 2.25. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi, anche in relazione al contrasto del rischio incendio; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- 2.26. La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
  - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
  - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
  - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
  - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.27. I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.28. Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.29. La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata.
- 2.30. Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 2.31. I macchinari e i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.32. Le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti) devono essere impermeabilizzate e mantenute tali, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle sostanze





contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.

- 2.33. La pavimentazione delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.
- 2.34. Devono essere presenti presso l'impianto apposite sostanze/dispositivi da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
- 2.35. In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti inerti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti da operazioni di pulizia devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.36. Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 2.37. Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15)
- 2.38. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati/MPS/EoW devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante i codici EER o la tipologia del materiale in uscita.
- 2.39. I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.
- 2.40. I rifiuti prodotti dall'attività di cernita dovranno essere depositati con opportuna cautela in relazione alla loro eventuale possibilità di rilasciare sostanze inquinanti.
- 2.41. I rifiuti derivanti dalle attività di recupero /smaltimento svolte e gestiti in deposito temporaneo devono rispettare le modalità e le tempistiche definite dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06. Diversamente, sui rifiuti in uscita devono essere autorizzate le operazioni R13 o D15.
- 2.42. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio se non strettamente collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico / commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. Si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/1998, per quanto applicabili.
- 2.43. L'azienda dovrà provvedere a mantenere aggiornata la documentazione inerente le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e/o recupero finale ai quali sono destinati i rifiuti ritirati e/o prodotti.
- 2.44. La ditta è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
  - a. tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo art. 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
  - b. iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti di cui alla L. 11 febbraio 2019, n. 12, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis della medesima legge, ed attuazione dei relativi adempimenti; fino alla piena operatività del nuovo sistema trovano applicazione gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D Lgs. 205/2010;
  - c. compilazione della scheda impianti dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 21 aprile 2017, n. X/6511.
- 2.45. E' vincolante che in via preferenziale i rifiuti vengano avviati a recupero, secondo i principi e le finalità del D.Lgs. 152/2006, che stabiliscono il prioritario incremento delle forme di recupero dei rifiuti mentre lo smaltimento deve costituire la fase residuale della gestione



dei rifiuti, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi regionali e provinciali della L.R. 26/2003.

- 2.46. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi.
- 2.47. La ditta deve effettuare con cadenza almeno semestralmente la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche.
- 2.48. I reflui derivanti dalla pulizia dei disoleatori – decantatori e dei pozzetti/griglie/caditoie costituiscono rifiuto e pertanto dovranno essere assoggettati alla normativa di settore; i dati devono essere riportati sul registro di carico e scarico (o del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), con annotazioni che evidenziano la formazione del rifiuto connessa alle operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento/contenimento.
- 2.49. La recinzione e la barriera a verde devono essere sottoposte a periodico controllo e a manutenzione al fine di garantirne l'integrità.
- 2.50. Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 64 del DPR 303/1956.
- 2.51. Devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 e s.m.i..
- 2.52. Deve essere presente l'impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24.
- 2.53. Deve essere presente e funzionante l'impianto antincendio e devono essere effettuati regolari controlli a cura del gestore, anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo (videosorveglianza, sistemi di rilevazione, allarmi, ecc).
- 2.54. Tutti gli impianti presenti devono essere oggetto di verifica e di controllo periodico per assicurarne la piena efficienza.
- 2.55. Il direttore tecnico, opportunamente formato, deve essere sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.



### 3. Prescrizioni di carattere specifico

- 3.1. In relazione ai codici EER generici e/o che non caratterizzano in modo univo la tipologia dei rifiuti in ingresso o in uscita, è necessario che la documentazione obbligatoria finalizzata alla tracciabilità dei rifiuti (registro di carico / scarico o registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, formulario) riporti una specifica aggiuntiva.
- 3.2. Il conferimento all'impianto dei rifiuti con codice EER 1912... - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti e con codice EER 1910... - Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo, può essere consentito qualora siano eseguite operazioni di recupero ulteriori e diverse da quelle già effettuate presso l'impianto di provenienza. Il passaggio tra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione R13 è consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini di eseguire una operazione propedeutica al recupero (cernita o selezione o riduzione volumetrica dei rifiuti).
- 3.3. Le procedure e le verifiche sui rifiuti devono porre particolare attenzione alla qualità dei rifiuti in ingresso costituiti da limature/trucioli/scaglie che non devono contenere oli e/o emulsioni oleose. Altresì non possono essere utilizzati fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
- 3.4. I rifiuti individuati dai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104, possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose.
- 3.5. I rifiuti individuati dal codice EER 150104 possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.
- 3.6. Qualora i rifiuti di cui ai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104 presentino una componente polverulenta dovranno essere stoccati in contenitori chiusi e sigillati e gli stessi potranno essere sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13). Qualora si intendano effettuare anche le operazioni R12, R4 occorre prevedere idonee aree presidiate da impianti di captazione.
- 3.7. I rifiuti sottoposti alle operazioni di selezione/cernita propedeutiche al recupero (R12) in uscita dall'impianto manterranno la classificazione di rifiuto attenendosi a quanto previsto dalla disciplina di settore. Qualora derivanti da operazioni di selezione/cernita meccaniche, è opportuno che tali rifiuti vengano classificati utilizzando i codici appropriati del capitolo 1912 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti.
- 3.8. Il conferimento all'impianto dei rifiuti con CER 1912... - *Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti*, può essere consentito solo se tali rifiuti in uscita vengono destinati unicamente ad impianti di recupero o smaltimento finali senza ulteriori passaggi intermedi. Qualora per tali rifiuti sia stata autorizzata l'operazione R12, dovranno essere eseguite attività di recupero ulteriori e diverse dalle fasi di preparazione preliminari già eseguite presso l'impianto di provenienza.
- 3.9. Al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dal punto 5.3, lett. b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, dall'operazione di trattamento mediante selezione / cernita (R12) non potranno essere ottenuti rifiuti non pericolosi da destinarsi ad incenerimento o co-incenerimento in quantità superiore a 75 t/g.
- 3.10. Deve essere eseguita la registrazione di carico e scarico dei rifiuti sottoposti a trattamento R12 e di quelli che non perdono il proprio stato in modo da rendere rintracciabile il percorso seguito all'interno dell'impianto dall'ingresso alla destinazione finale.
- 3.11. Relativamente ai CER 150106 e 200307 devono essere privilegiate le attività di recupero, finalizzate *in primis* al recupero di materia dai rifiuti, secondo i principi e le finalità del D.Lgs. 152/2006, mentre le operazioni di smaltimento devono costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti.
- 3.12. Il materiale "non rifiuto" (MPS/EoW) ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate (R3, R4) deve avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate.

Si richiamano di seguito i principali riferimenti / specifiche tecniche:

#### Rifiuti di carta

- Materia prima secondaria per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI EN 643 (DM 05.02.1998 e s.m.i., Allegato 1 – sub allegato 1, tipologia 1.1)



### Rifiuti metallici

- EoW conformi al Regolamento U.E. n. 333/2011, per i rottami di ferro, acciaio e alluminio;
  - EoW conformi al Regolamento U.E. n. 715/2013, per i rottami di rame e sue leghe;
  - Materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI, per i metalli ferrosi (D.M. 05.02.1998 – attività previste: selezione, cernita ed eventuale adeguamento volumetrico);
  - Materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO, per i metalli non ferrosi (D.M. 05.02.1998 e s.m.i. - attività previste: selezione, cernita ed eventuale adeguamento volumetrico).
- 3.13. I rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio, rame e leghe di rame di cui ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuto e sono gestiti come R4 all'interno delle aree di stoccaggio materiali recuperati / MPS/ EoW separati fisicamente dalle eventuali materie prime/EoW ritirati da terzi e identificati con opportuna cartellonistica.
- 3.14. I rifiuti posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; in tal senso i rifiuti recuperati ai sensi dei Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- 3.15. Ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti, al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo i modelli allegati ai sopraccitati regolamenti comunitari.
- 3.16. I rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g, del D.Lgs. 36/2003.
- 3.17. Qualora il materiale in uscita non risulti conforme alle specifiche previste dalle norme di settore dovrà essere gestito come rifiuto.
- 3.18. Per quanto concerne i rifiuti in uscita dall'impianto ai quali, a seguito di operazioni di recupero, è attribuito il codice EER 191212, è necessario che il registro di carico/scarico (o il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e il formulario riportino annotazioni che identifichino con chiarezza la natura del rifiuto (es. codice EER in ingresso all'impianto).
- 3.19. I rifiuti classificati come RAEE ai sensi del D.Lgs 49/2014 possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), non possono essere svolte operazioni di recupero aggiuntive (es. rimozione di componenti, smontaggio o disassemblaggio delle apparecchiature).
- 3.20. L'impianto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 49/2014 – Allegati VII e VIII (modalità di gestione e requisiti tecnici) per l'attività di raccolta/conferimento/messa in riserva dei RAEE.
- 3.21. Al fine di garantire la protezione delle AEE dismesse, durante le operazioni di carico e scarico devono essere adottate procedure di movimentazione finalizzate a non compromettere le fasi successive di recupero e trattamento presso soggetti terzi autorizzati.
- 3.22. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano determinare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente e compromettere le successive fasi di recupero; in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio nell'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici nel caso di televisori e computer.
- 3.23. I settori di stoccaggio dei RAEE e delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
- 3.24. Le apparecchiature fuori uso devono essere stoccate nelle apposite aree mantenendo la separazione dei RAEE dai non RAEE. Inoltre, i RAEE devono essere stoccati per tipologie omogenee con l'ausilio di appositi contenitori e/o adeguati accorgimenti tecnici a seconda della tipologia.



- 3.25. Lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose deve avvenire in contenitori adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- 3.26. L'impianto deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 209/2003 per l'attività di raccolta e stoccaggio dei rifiuti provenienti dai veicoli fuori uso (codice EER 160106), ove applicabile.
- 3.27. Nelle aree A1 - Area stoccaggio rifiuti in ingresso e A2 – Area stoccaggio rifiuti metallici, destinate alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi di varia natura, deve essere mantenuta una separazione fisica tra le differenti tipologie di rifiuti depositate all'interno delle aree medesime.
- 3.28. I rifiuti di cui al codice EER 200201 – Rifiuti biodegradabili, qualora costituiti da matrice organica fermentescibile, dovranno essere avviati a recupero entro 72 ore dalla ricezione, in modo da evitare l'insorgenza di fenomeni di molestia olfattiva.
- 3.29. Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 230/95, al fine di prevenire qualsiasi contaminazione aziendale, devono essere integralmente applicate le procedure di radioprotezione. Si prende atto del documento redatto dall'Esperto Qualificato incaricato dalla ditta, ing. Claudio Gusmeroli, e denominato *Procedure operative da seguire per il rilevamento di radioattività in rifiuti del tipo RAEE ai sensi del D.Lgs. 49/2014 o in carichi di rottami metallici ai sensi dell'art. 157 del D. lgs. 230/95 (omissis)* datato 29 maggio 2018, già valutato dall'ATS Brianza. Dovrà inoltre essere osservato anche quanto previsto dal *Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane o materia radioattiva nel territorio della provincia di Lecco* della Prefettura di Lecco del settembre 2009 nonché le eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero essere formulate dall'Arpa di Lecco e dall'ATS Brianza, quali Enti competenti.
- 3.30. L'area individuata per lo stazionamento dei carichi con anomalie radiometriche, di verifica e di isolamento del materiale in attesa di decadimento fisico deve essere strutturata in modo da contenere eventuali reflui e posizionata in modo da poter essere delimitata (anche con segnaletica tipo nastro) al fine di evitare esposizioni al pubblico. L'accesso all'area, nel caso di presenza di carichi sospetti, deve essere interdetto al personale non autorizzato e gli addetti che possono accedervi devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale e di monitori del rateo di dose gamma.
- 3.31. Le misure devono essere effettuate secondo le indicazioni puntuali contenute nella norma Tecnica UNI 10897 (ultima revisione: marzo 2016).
- 3.32. Tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati, i resoconti di prova e le carte degli strumenti devono essere conservati, in forma cartacea o in forma di file elettronico, per almeno tre anni presso la sede dell'impianto.
- 3.33. Le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse.
- 3.34. L'azienda deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controlli e il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme.
- 3.35. La ditta dovrà provvedere al rinnovo periodico della SCIA ex art. 5 del DPR 151/2011 nel rispetto dei tempi previsti.
- 3.36. La società deve ottemperare alle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale reso dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica con decreto n. 5905 del 5.06.2008, che si intendono qui integralmente riportate.



## 4. Piani

### 4.1. Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto, la ditta, non oltre sei mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, deve presentare alla Provincia di Lecco, all'ARPA Dipartimento di Lecco e al Comune di Lomagna un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- d. identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il mantenimento di strutture edilizie ed impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;
- e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale e il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato dagli Enti competenti, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente al momento della cessazione dell'attività. Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

Alla Provincia è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

### 4.2. Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Si richiamano, a tale proposito, gli adempimenti previsti dall'art. 26-bis della L. 1 dicembre 2018, n. 132 concernente il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, da predisporre entro 90 giorni dall'entrata in vigore della citata legge, ovvero entro il 4 marzo 2019.

Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto e obbligatoriamente presente in impianto.



## ALLEGATO TECNICO B - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per rinnovo con modifiche di stabilimento in esercizio ed autorizzato, utilizzato per il trattamento di rifiuti; oggetto della variante risulta essere l'introduzione di nuovi codici EER ed una diversa dislocazione logistica di alcune aree. Le varianti sono meglio specificate nel capitolo relativo alla gestione rifiuti.

### 1 IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLO STABILIMENTO E DELLA DITTA

Ragione sociale	F.lli Casiraghi snc
Sede Legale	Missaglia, via Manzoni 71
Sede Insiadimento	Lomagna, via L. Da Vinci 2
P. Iva e C.F.	00290790138
Telefono	039530029
Fax	0399220089
Mail	
Responsabile legale	Casiraghi Pietro

### 2 STATO AUTORIZZATIVO

Lo stabilimento risulta autorizzato con provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco n. 55 dell'11/02/2015 che si intende ricompreso e superato con modifiche dal presente atto.

### 3 MATERIE PRIME

Le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti autorizzati, costituenti le materie prime dello stabilimento, sono elencate nell'allegato autorizzativo in merito alla gestione dei rifiuti.

La ditta dichiara che le tipologie di rifiuti che vengono sottoposti a pressatura sono rappresentati per la quasi totalità da carta, cartone e materiale plastico (cassette di plastica, cellophan e imballaggi).

### 4 PRODOTTI

Le caratteristiche quali-quantitative dei prodotti in uscita sono elencate nell'allegato autorizzativo in merito alla gestione dei rifiuti.

### 5 CICLO DI LAVORO

Lo stabilimento svolgerà attività di messa in riserva, recupero, deposito preliminare e ricondizionamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi; le operazioni previste sono: R13, R12, R3, R4, D15, D14.

Precedentemente avviene l'accettazione e la verifica del materiale in ingresso, mentre successivamente avviene il deposito dei rifiuti o ex mps ottenuti. Il trattamento dei rifiuti prevede una selezione ed adeguamento volumetrico degli stessi, al fine di ridurre il numero di viaggi per il trasporto successivo.

### 6 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE EMISSIONI

L'azienda per la propria attività utilizza:

- pala meccanica gommata
- carrello elevatore
- N. 2 presse/imballatrici idrauliche per la riduzione volumetrica del materiale.

L'unica emissione generata e convogliata all'esterno proviene da n. 2 cappe aspiranti poste a presidio della fase di carico dei rifiuti nelle due presse imballatrici (scarico rifiuti dal nastro trasportatore alla pressa): l'emissione generata è denominata E1.



L'emissione generata ha le seguenti caratteristiche:

	<b>E1</b>
Portata dell'aeriforme (Nmc/h)	8000 mc/h
Durata della emissione (h/gg)	n.d.
Temperatura (°C)	Ambiente
Inquinanti e concentrazione previsti in emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Polveri
Quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti (m)	14.5
sezione camino (mq)	0.159
Materiale di costruzione del camino	n.d.
Tipo di impianto di abbattimento	Filtro autopulente
Caratteristiche dei sistemi di abbattimento	Sistema di pulizia: automatica con aria compressa in controcorrente. Superficie filtrante: 80 mq. Velocità di filtrazione: 1.6 m/min. Sistema di controllo: pressostato

#### 7 TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE – VALORE LIMITE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La ditta dovrà rispettare, per tipologia di attività, le seguenti limitazioni, anche provvedendo, qualora se ne evidenzi la necessità, all'installazione di un sistema di abbattimento conforme alle schede eventualmente previste.

Emissione	Portata	Quota punti emissione	Inquinante	Limiti	Periodicità controllo	Sistemi di abbattimento	Note
	Nmc/h	m		Mg/Nmc			
E1	8000	14.5	Polveri	10	Annuale	DMF01 DMF02	

#### 8 PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Potranno essere pressati solo rifiuti non pericolosi di codici EER autorizzati che non contengano o non diano origine, nel corso del trattamento, a sostanze classificate come pericolose per la salute umana.

#### 9 PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE E RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

*NB: prescrizioni da non rispettare solo se diversamente specificato nei capitoli precedenti*

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti di cui agli articoli 272 c.5 e 269 c.10 D.lgs. 152/06 e s.m.i..
- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora non siano state definite le procedure di cui sopra, non esistano impianti di abbattimento di riserva, o si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune ed all'A.R.P.A. competente per territorio.





Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

#### CRITERI DI MANUTENZIONE

- Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, dei sistemi di abbattimento installati, devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
  - manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;
  - manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
  - controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale
- Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro (che deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo) dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
  - la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- Qualora la ditta disponga di un sistema di registrazione delle attività eseguite sugli impianti, in particolare relativamente agli interventi sopra elencati, e tale sistema sia informatico, non modificabile e dotato di procedura definita per l'accesso e la codifica dei dati, tale sistema potrà considerarsi a tutti gli effetti sostitutivo del registro di manutenzione.

#### MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio.
- Se non precedentemente stabilito, il termine massimo per la messa a regime degli impianti, è pari a 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
- Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
  - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime.La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- Per i punti di emissione precedentemente autorizzati e non oggetto di modifiche, le comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime non sono dovute; è comunque richiesta per queste emissioni, l'effettuazione di un'analisi, contestualmente alle nuove emissioni autorizzate con il presente, nel caso fossero stati imposti limiti più restrittivi, oppure siano stati previsti altri parametri da monitorare. I referti analitici dovranno essere recapitati alla Provincia di Lecco e all'ARPA - Dip. Lecco entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
- Sono dovute le comunicazioni di messa a regime, messa in esercizio e analisi nei termini succitati per le modifiche di carattere sostanziale elencate nell'allegato tecnico, escluse l'aumento dei quantitativi di materie prime.



## MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Tale ciclo di campionamento deve:
  - essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
  - essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando l'eventuale sistema di abbattimento installato a presidio dell'emissione per il rispetto dei limiti nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
  - essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;
  - essere presentato entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
- Salvo non diversamente specificato nell'allegato tecnico, le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) a partire dalla data di messa a regime degli impianti: la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione in ditta.
- Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, oltre all'immediata comunicazione alle autorità competenti, deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'Autorità competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- Qualora sia necessaria l'installazione o la modifica di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici e alle caratteristiche di cui alla d.g.r. 3552/12.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione (digitale o cartaceo) in continuo della concentrazione degli inquinanti, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.
- Nel caso di possesso di più provvedimenti autorizzativi, viene lasciata alla ditta la facoltà di unificarne la cadenza temporale delle verifiche periodiche, previa comunicazione agli enti competenti.
- I referti analitici devono essere presentati solo per gli inquinanti per i quali è stato imposto specifico valore limite.
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo di COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati ad ARPA territorialmente competente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

## CONTROLLO DEGLI INQUINANTI, VERIFICA DEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI IMPOSTE E METODOLOGIA ANALITICA

- Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche Iso o di altre norme internazionali o delle norme nazionali precedenti, adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 All. VI. Eventuali diverse metodiche dovranno essere concordate con il dipartimento ARPA competente. Il gestore mette i risultati a disposizione dell'autorità competente per il controllo nei modi previsti dall'allegato VI alla Parte quinta D.lgs 152/06 e s.m.i..



- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{Nm}^3\text{S/h}$  o in  $\text{Nm}^3\text{T/h}$ ;
  - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$  o in  $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$ ;
  - Temperatura dell'effluente in  $^{\circ}\text{C}$ ;
  - nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
- I valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo diversamente indicato, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
- Salvo quanto diversamente indicato, il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo; se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:  $E = [(21 - \text{O}_2) / (21 - \text{O}_2\text{M})] * \text{EM}$  dove:
  - EM = concentrazione misurata
  - E = concentrazione
  - $\text{O}_2\text{M}$  = tenore di ossigeno misurato
  - $\text{O}_2$  = tenore di ossigeno di riferimento
- I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; in caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:  $E = (\text{EM} * \text{PM}) / \text{P}$  dove:
  - PM = portata misurata
  - EM = concentrazione misurata
  - P = portata di effluente gassoso diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio
  - E = concentrazione riferita alla P
- Salvo quanto diversamente stabilito, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi; il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto e per assicurare che la durata di tali fasi sia la minore possibile. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

### MOLESTIE OLFATTIVE

La ditta dovrà garantire l'assenza di molestie olfattive generate dalle emissioni residue derivanti dal complesso delle attività svolte. In caso di molestia olfattiva, segnalata dal sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, la ditta dovrà concordare con le autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulla qualità delle materie prime o sui sistemi di gestione ambientale adottati dalla ditta per lo svolgimento delle attività). Dovranno altresì essere rispettati eventuali provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 272 bis D.lgs. 152/06 e s.m.i..

### SOSPENSIONI TEMPORANEE DELL'ATTIVITÀ

Qualora la ditta intenda interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva, o utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua, e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti.



### MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

I "medi impianti di combustione esistenti" dovranno essere oggetto di opportuna domanda di autorizzazione ai fini dell'adeguamento, nei termini e nei modi fissati dal comma 6 art. 273 bis D.lgs. 152/06 e s.m.i..

### ALTEZZE CAMINI

Le altezze dei camini emissivi dovranno essere conformi alla normativa edilizia, comunale e di salubrità (regolamento locale d'igiene), nonché permettere un'adeguata dispersione degli inquinanti presenti.

### SCHEDE E PRESCRIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Qualora si renda necessaria l'installazione di impianti di abbattimento, per il rispetto dei limiti di cui al relativo paragrafo, questi dovranno essere:

- Progettati, dimensionati ed installati a presidio di tutte le fasi del ciclo produttivo in modo da garantire il rispetto del limite imposto dalla normativa vigente.
- Conformi alla d.g.r. 3552 del 30/05/2012: tale delibera riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi.
- Avere lo scarico derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido" consentito nei termini di legge.
- Avere idonei punti di prelievo previsti a valle dei presidi depurativi installati, collocati in modo adeguato per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alle norme UNI EN 16911:13, UNI EN 15259:08 UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni; laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.



## ALLEGATO TECNICO C – RUMORE

### 1 Descrizione dell'attività


- 1.1 L'attività effettuata dalla ditta F.Ili Casiraghi snc consiste, in estrema sintesi, nella messa in riserva, pretrattamento, recupero, deposito preliminare e ricondizionamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, principalmente carta e cartone e rottami metallici (ferrosi e non ferrosi).  
L'attività comporta operazioni in aree interne (capannone) di carico/scarico, stoccaggio e movimentazione di rifiuti, selezione/cernita manuale e/o meccanica tramite pala gommata e carrello elevatore, adeguamento volumetrico tramite mezzi meccanici (pressa). L'area scoperta è adibita alla viabilità interna dei mezzi in transito da e per l'impianto.
- 1.2 L'attività esercitata presso l'impianto è svolta in periodo diurno, dalle 8:00 alle 17:00, secondo quanto dichiarato dalla ditta stessa.
- 1.3 Il Comune di Lomagna ha adottato un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio inserendo l'intera area dell'insediamento in classe IV – *Aree di intensa attività umana*, come definito dalla Tabella A in allegato al DPCM 14.11.1997.  
Anche i recettori immediatamente limitrofi (abitazioni in via Giotto e in via del Mulino) appartengono alla medesima classe acustica.  
I valori limite di riferimento che devono essere rispettati, relativamente alla zonizzazione acustica esistente anche nell'intorno dell'impianto, sono riportati nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (06.00-22.00)	
	Valori limite assoluti di emissione (Leq)	Valori limite assoluti di immissione (Leq)
Classe IV – Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	65 dB(A)

- Oltre a quanto sopra riportato, sono da rispettare i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 per il limite differenziale di immissione presso i recettori sensibili.
- 1.4 In ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 2.22 del provvedimento dirigenziale n. 55/2015, la ditta ha trasmesso documentazione di impatto acustico pervenuta con nota in atti provinciali prot. n. 22068 dell'11.05.2015, successivamente aggiornata con relazione datata settembre 2015 (in atti provinciali prot. n. 42346 del 15.09.2015) a seguito delle richieste formulate dall'ARPA dipartimentale che ha effettuato un sopralluogo presso l'impianto in data 10.06.2015.  
Nella documentazione depositata viene dichiarato il rispetto di tutti valori limite di legge presso i recettori abitativi considerati.  
La documentazione di impatto acustico di cui sopra, comprensiva delle integrazioni trasmesse dalla società a seguito delle richieste di approfondimento, è stata oggetto dei seguenti pareri resi dall'ARPA dipartimentale:
- prot. n. 86199 del 18.06.2015 (in atti provinciali prot. n. 28784 del 18.06.2015);
  - prot. n. 132470 del 23.09.2015 (in atti provinciali prot. n. 43715 del 24.09.2015).
- Nell'ultima nota pervenuta, l'Agenzia esprime parere favorevole in merito alla valutazione di impatto acustico della ditta.


### 2 Prescrizioni

- 2.1 La ditta deve rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune di Lomagna, con riferimento ai valori limite della L. 447/1995, come modificata dal D. Lgs. 42/2017, e del D.P.C.M. 14.11.1997.
- 2.2 Nel caso di modifiche dell'attività, sia in termini gestionali sia impiantistici, che possano comportare una modifica dell'impatto acustico, dovrà essere preventivamente redatta ed inoltrata agli Enti competenti nuova documentazione previsionale di impatto acustico.
- 2.3 Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione delle modifiche o degli interventi previsti (da intendersi quale scadenza per l'inoltro agli Enti competenti della relativa relazione tecnica degli esiti dei rilievi), dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso i



recettori al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali di immissione; la data di conclusione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti competenti.


- 2.4 Qualora gli esiti delle campagne di misura di cui sopra evidenzino criticità tali da comportare il superamento dei limiti, sia assoluti sia differenziali, stabiliti dalla normativa vigente, la documentazione di previsione / impatto acustico dovrà essere accompagnata dall'indicazione delle misure previste per consentire il rispetto dei limiti e del termine temporale entro il quale verranno eseguiti tali interventi.
- 2.5 Le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal DM 16.03.1998 da un tecnico competente in acustica ambientale.





**ALLEGATO TECNICO D – SCARICHI IDRICI**

**Ufficio d'Ambito di Lecco – Azienda Speciale**  
Corso Matteotti, 3 – 4° piano  
23900 Lecco, Italia  
Telefono 0341.295499  
Fax 0341.295333  
E-mail : [segreteria.ato@provincia.lecco.it](mailto:segreteria.ato@provincia.lecco.it)  
Pec: [ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it](mailto:ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it)



Prot. n. 60024

Lecco, 09. 11. 2018

Tit. 9 Cl. 11 Fasc. 34|2017

Documento informatico firmato digitalmente

**TRASMESSO VIA PEC**

Spett.li

**Provincia di Lecco**  
**D.O. IV Viabilità e Infrastrutture**  
**Ambiente - Servizio rifiuti**

p.c. Lario Reti Holding spa

**OGGETTO: Fili. Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo & c. sede legale Via A. Manzoni 71 Missaglia (LC), insediamento Via L. da Vinci 2 Lomagna. Istanza del 20/09/2017 di rinnovo autorizzazione con variante non sostanziale ex art. 208 D.lgs 152/06 s.m.i. Trasmissione parere Ufficio d'ambito aggiornato.**

A seguito della recente corrispondenza con la ditta e delle analisi effettuate sullo scarico (note prot. 51304 del 28/09/18, 59238 del 6/11/18), si trasmette l'allegato tecnico relativo agli scarichi idrici e finalizzato al rilascio dell'autorizzazione in oggetto. Lo stesso sostituisce integralmente il precedente parere trasmesso con nostra nota prot. 49615 del 21/09/18.

Cordiali saluti.

*IL DIRETTORE*  
*Elena Arena*

*Responsabile Procedimento: Elena Arena*  
*Responsabile Istruttoria: Veronica Sala*

PROVINCIA DI LECCO  
Protocollo Partenza N. 10400/2019 del 22-02-2019  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Flli. Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo & c. Via L. da Vinci 2 Lomagna  
**Allegato al parere**

La società Flli. Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo & c. ha sede legale in Via A. Manzoni 71 Missaglia (LC) e sede operativa in Via L. da Vinci 2 Lomagna.

L'azienda effettua attività di DEPOSITO E RECUPERO RIFIUTI: presso l'insediamento sono svolte attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Le acque approvvigionate da pubblico acquedotto, per un volume medio di 130 mc/anno, sono utilizzate per usi domestici.

#### **Acque industriali**

Dall'insediamento non si generano scarichi di natura industriale.

#### **Acque meteoriche**

L'attività dell'azienda è soggetta a regolamentazione, così come disposto dall'art. 3 del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne". La superficie impermeabilizzata interessata allo smaltimento delle acque di prima pioggia è pari a 4.900 mq.

Il sistema di separazione delle acque di 1^ pioggia è conforme dal punto di vista tecnico al R.R. n.4/2006 (volumi della vasca di prima pioggia corretti - timer impostato secondo lo schema logico di funzionamento del sistema di gestione delle acque di 1^ pioggia).

Le acque meteoriche contaminate sono sottoposte a trattamento (vasca di accumulo e disoleatore) prima dello scarico in rete fognaria. Lo scarico di acque reflue generato dalle acque di prima pioggia è pari a 637 mc/anno (i calcoli sono stati effettuati considerando gli eventi meteorici dell'anno 2017).

Le acque di prima pioggia possono essere ispezionate e prelevate tramite pozzetto (denominato "pozzetto di campionamento 1<sup>a</sup> pioggia) individuato in planimetria [Tavola 1V del Marzo 2018 – scala 1:200]. Il posizionamento e le caratteristiche del pozzetto di campionamento risultano adeguati alle finalità dello stesso.

Le acque meteoriche non contaminate vengono fatte disperdere in pozzi perdenti all'interno del piazzale.

Le acque meteoriche contaminate sono immesse, unitamente alle acque reflue domestiche, nella fognatura nera di L. Da Vinci.

Le coordinate del punto di immissione nella pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche (individuate in base alla documentazione tecnica presentata) sono, nel sistema di riferimento UTM32-WGS84:

**X = 528.634,494 - Y = 5.057.423,132**

L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione intercomunale sito in Comune di Lomagna. La portata dello scarico di acque di prima pioggia è compatibile con le caratteristiche dimensionali della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane

Le caratteristiche qualitative dello scarico delle acque di prima pioggia non sono compatibili con le caratteristiche del processo depurativo dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l'impianto stesso.

#### **Osservazioni**

Il titolare dello scarico, in fase di richiesta di rinnovo, non dichiara la presenza presso lo stabilimento di sostanze pericolose, ma nelle acque meteoriche contaminate possono essere comunque presenti, per la tipologia di attività e di materie prime utilizzate, alcuni parametri inclusi nell'elenco di cui alla Tab.3/a, alla Tab.5 – Allegato 5 – parte terza del D.Lgs n.152/06, nonché alla Tab. di "sostanze pericolose diverse".

Visti gli impedimenti di natura tecnica rilevati durante il sopralluogo, l'investimento economico e i volumi interessati allo smaltimento si è ritenuto opportuno non installare un sistema di misura e registrazione in continuo della portata in prossimità dello scarico finale dell'impianto di trattamento. Quindi, la misura dei volumi scaricati dovrà essere effettuato mediante sistemi di misura secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore.

Durante il sopralluogo istruttorio non è stato possibile verificare la presenza dei pozzi di dispersione delle acque meteoriche.

## **PRESCRIZIONI**

### **Limiti allo scarico:**

1. Le acque meteoriche contaminate, sottoposte ai trattamenti depurativi, devono assicurare il rispetto dei valori limiti allo scarico previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e smi.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non sono ammesse allo stesso modo le diluizioni delle acque reflue addotte in testa all'impianto, a cui si applica il Divieto di carattere "assoluto" inderogabile di diluizione; comprese nel divieto tutte le acque che "non partecipino in modo essenziale e diretto al ciclo produttivo, ma accompagnano, invece, la produzione in via accessoria e complementare, quali le acque di raffreddamento, nonché le acque reflue trattate caratterizzate da concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di legge allo scarico o con acque "vergini".

### **Limite di portata:**

3. Per gli scarichi di acque di prima pioggia, può essere scaricata una portata massima pari a **28,8 mc/h** (svuotamento in poco meno di un'ora). Scostamenti in eccesso > 20% comportano una variazione sostanziale delle caratteristiche quantitative delle acque scaricate per la quale deve essere richiesta ed ottenuta preventiva e nuova autorizzazione.

### **Prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura**

4. Il titolare dello scarico deve assicurare - **semestralmente** - autocontrolli sulle acque meteoriche contaminate di prima pioggia, per almeno i seguenti parametri: **Al - Fe - Pb - Zn - Idrocarburi tot.**  
Le determinazioni analitiche, ai fini del controllo della conformità degli scarichi delle acque meteoriche contaminate, devono essere riferite di norma a campioni istantanei durante gli eventi meteorici.
5. I rapporti di prova devono essere conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell'Ente Gestore del Servizio Idrico e degli Enti di Controllo per almeno tre anni.
6. I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
7. Nell'ambito degli accertamenti (ispezioni, controlli, prelievi) ai fini del controllo degli scarichi, effettuati dall'Ente Gestore del Servizio Idrico e dagli enti competenti, il titolare dello scarico si impegna a:

Flli. Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo & c. Via L. da Vinci 2 Lomagna  
**Allegato al parere**

- consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico,
- collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste,
- presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.

8. Il titolare dello scarico deve compilare e trasmettere **annualmente, entro il 28 febbraio, "la denuncia degli elementi"** predisposta dal Gestore del Servizio Idrico integrato.

#### **Prescrizioni relative all'adeguamento delle strutture connesse con gli scarichi**

9. Lo scarico dovrà avvenire in conformità a quanto indicato nella planimetria allegata agli elaborati di progetto presentati nell'ambito del procedimento istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006 limitatamente a ciò che riguarda la posizione dei punti di scarico, i tracciati delle reti di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche, i pozzetti di ispezione e le griglie o caditoie di raccolta delle acque, nonché per quanto riguarda i sistemi di trattamento delle acque scaricate.

Qualora si intenda apportare modifiche ai punti sopra citati, dovrà esserne data preventiva comunicazione alla Provincia di Lecco, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, allegando nuova planimetria aggiornata.

10. L'impianto di trattamento deve essere mantenuto in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia; la documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapportino di esecuzione lavori, ecc.) deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.
11. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio; devono essere sempre e comunemente adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
12. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

#### **Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico**

13. Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento dell'impianto di pretrattamento anche per attività di manutenzione deve essere prontamente comunicata all' Ente Gestore del Servizio Idrico.
14. In caso di grave guasti o disservizi presso l'insediamento, tali da compromettere la qualità dello scarico finale<sup>1</sup>, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Provincia di Lecco, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare all'impianto e/o allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia; potranno essere scaricate nel recettore le sole eventuali acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento.

Una volta risolto il disservizio e riattivato lo scarico, ne dovrà essere data contestuale comunicazione alla Provincia di Lecco, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, allegando alla stessa comunicazione un referto analitico, sottoscritto da tecnico abilitato, relativo all'effluente finale

<sup>1</sup> Nel caso di guasti e disservizi di minor rilievo tali da non compromettere la qualità dello scarico finale NON E' NECESSARIO CHE NE SIA FORNITA ALCUNA COMUNICAZIONE

Flli. Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo & c. Via L. da Vinci 2 Lomagna  
**Allegato al parere**

in uscita dallo scarico, comprovante l'avvenuto ritorno a regime dell'impianto o delle altre strutture che sono state interessate dal disservizio.

15. Qualora si verificano sversamenti accidentali o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico nella fognatura esterna al capannone, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione alla Provincia di Lecco, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

#### **Prescrizioni generali**

16. L'autorizzazione si intende rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
17. Qualsiasi modifica nella tipologia dello scarico autorizzato, variazione nella destinazione d'uso del fabbricato, dei cicli produttivi e delle materie prime, variazione nei sistemi di approvvigionamento e dell'acqua impiegata nei processi produttivi, variazione delle modalità di raccolta, convogliamento e scarico in fognatura, deve essere preventivamente comunicata alla Provincia di Lecco, all'Ufficio d'ambito, al Gestore del servizio idrico integrato.
18. In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta.

***Allegato: Tavola 1V del Marzo 2018 – scala 1:200***

# DICHIARAZIONE PER MARCA DA BOLLO VIRTUALE

(D.M. 10 novembre 2011, art. 3 del)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a Pietro Casiraghi  
(cognome) (nome)

Nato/a a Missaglia (LC) il 11/3/1938  
(luogo) (prov.)


residente a Missaglia (LC) in via Manzoni n. 71  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

tel. 039 5300296 Fax 039 9220089 cell. \_\_\_\_\_  
(numero telefonico) (numero di fax) (numero cellulare)

PEC fratellicasiraghi@pec.it  
(indirizzo Posta Elettronica Certificata)

## DICHIARA

Che la marca da bollo dell'importo di € 16,00



acquistata presso (dati identificati rivenditore): WDZTH001

(vedi punto 2 del prospetto allegato)

codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 – Allegato A): 1DB7FA75D9679D4C

(vedi punto 4 del prospetto allegato)

Barrare una sola casella (ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere singola dichiarazione):

sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione dell'istanza di:

\_\_\_\_\_  
(specificare la tipologia di istanza: es. permesso di costruire, richiesta autorizzazione posa insegne etc..)

sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio dell'atto come da richiesta prot. n. fasc. 911/2017/34, del \_\_\_\_\_

(indicare gli estremi della comunicazione con cui lo Sportello unico per le imprese vi richiede la marca da bollo)

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lomagna 11/02/19

(Luogo, data)

Il Dichiarante

Casiraghi Pietro

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta

PROVINCIA DI LECCO  
Protocollo Partenza N. 10400/2019 del 22-02-2019  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Protocollo digitale

Fascicolo 9.11|2021|107

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: F.Ili Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo e C., sede legale: via Manzoni n. 71, Missaglia (LC), insediamento: via L. da Vinci n. 2, Lomagna (LC). Provvedimento dirigenziale n. 49 del 22.02.2019. Variante non sostanziale con contestuale adeguamento al DM 188/2020. Art. 208 D. Lgs. 152/2006.**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VII

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;
- il Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue - *Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- il Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue - *Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- il DM 22 settembre 2020, n. 188 - *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*;
- la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 - *Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche* e s.m.i.;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461 - *Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DGR nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01*;
- la D.G.R. 23 maggio 2022, n. 6408 - *Approvazione dell'aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), comprensivo del programma regionale di bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS) "Piano verso l'economia circolare"*;
- la L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 - *Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*, ed in particolare l'art. 8, comma 2;
- il D.D.S. 26 gennaio 2009, n. 532 - *Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 - Attuazione della d.g.r. n. 8/8832 del 30 dicembre 2008*;
- il D.D.S. 6 agosto 2009, n. 8213 - *Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione*;
- il D.D.U.O. del 23 dicembre 2011, n. 12772 - *Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06 per l'attività in*



*deroga di lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche – Sostituzione dell'allegato n.32 del d.d.s. n.532 del 26 gennaio 2009;*

- la D.G.R. 30 maggio 2012, n. 3552 - *Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r. 1° agosto 2003 – n. 7/13943*;
- il D.D.S. 23 luglio 2012, n. 6576 - *Approvazione degli allegati tecnici relativi all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW" e "Gruppi elettrogeni e motori di emergenza"*;
- il D.D.S. 28 giugno 2013, n. 5624 - *Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività di "Essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole"*;
- la D.G.R. 18 dicembre 2017, n. 7570 - *Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.*;
- la D.G.R. 11 dicembre 2018, n. 982 - *Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale*;
- la D.G.R. 11 dicembre 2018, n. 983 - *Disciplina delle attività cosiddette «In deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera*;
- il R.R. 24 aprile 2006, n. 4 - *Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26*;
- la D.G.R. 21 giugno 2006, n. 2772 - *Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2, R.R. n. 4/2006*;
- la D.G.R. 20 gennaio 2010, n. 11045 - *Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1, lett. c), della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.*;
- il vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato via definitiva dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 29 dicembre 2015 e s.m.i.;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco n. 49 del 22.02.2019 con il quale è stato rilasciato alla ditta F.Ili Casiraghi snc il rinnovo, con contestuale variante non sostanziale, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12, R3, R4) e di smaltimento (D15, D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in Comune di Lomagna (LC), via L. da Vinci n. 2, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

RILEVATO che in data 26.02.2020 (in atti provinciali prot. n. 13874 stessa data) la ditta F.Ili Casiraghi snc ha presentato domanda di autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto di recupero (R13, R12, R3, R4) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Lomagna (LC), via L. da Vinci n. 2, già autorizzato con il provvedimento dirigenziale sopra richiamato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che le varianti richieste, così come aggiornate nel corso dell'istruttoria, risultano essere le seguenti:

- revisione della configurazione delle zone operative dell'impianto, finalizzata a conseguire una maggior razionalizzazione dell'attività di gestione rifiuti svolta, con conseguente adeguamento del quantitativo massimo (in peso) di rifiuti sottoposto ad operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), in misura inferiore al 10%, ferma restando la potenzialità complessiva annua autorizzata;
- inserimento di n. 6 codici EER di rifiuti non pericolosi (codici EER: 020304, 020501, 020704, 120121, 150203, 200136), aventi caratteristiche simili rispetto a quelli già autorizzati, da sottoporre ad operazioni R13, R12, D15;





- inserimento di n. 2 codici EER di rifiuti pericolosi (codici EER: 080111\*, 200121\*), aventi caratteristiche simili rispetto a quelli già autorizzati, da sottoporre a messa in riserva (R13);
- rinuncia al codice EER 160106;
- introduzione dell'operazione R12 (limitatamente alla cernita) e dell'operazione R4 per alcuni codici EER già autorizzati;
- rinuncia all'operazione R4 per i codici EER 020110, 110501, 170403, 170404, 170406, 170407;
- ricodifica delle attività di selezione e cernita (manuale e/o meccanica) nonché di adeguamento volumetrico mediante pressatura, qualora preliminari allo smaltimento, già autorizzate mediante l'operazione D14, con la più pertinente operazione D13 – *Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12*;
- introduzione dell'operazione D13 per il codice EER 191204;

RILEVATO che, secondo i criteri individuati dal d.d.g. 5 luglio 2011 n. 6907, le modifiche proposte ricadono nella fattispecie della variante non sostanziale;

CONSIDERATO che l'istruttoria dell'istanza di variante è proseguita come segue:

- con nota prot. n. 30830 del 8.06.2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio, è stata formulata una prima richiesta di integrazione documentale a seguito della verifica della completezza formale della documentazione depositata ed è stato richiesto agli Enti / soggetti interessati di fornire osservazioni e contributi;
- con nota in atti provinciali prot. n. 33957 del 25.06.2020 è pervenuto il contributo di ATS Brianza;
- con nota in atti provinciali prot. n. 36664 del 10.07.2020 la ditta ha completato la documentazione trasmessa, a riscontro di quanto richiesto;
- con nota in atti provinciali prot. n. 23460 del 21.04.2021 la ditta ha trasmesso integrazioni ed aggiornamenti della documentazione depositata, comprensivi dell'adeguamento al DM 188/2020;
- con nota prot. n. 63578 del 09.12.2021 è stata formulata richiesta di integrazioni e chiarimenti a seguito di una valutazione di merito della documentazione tecnica presentata;
- con nota in atti provinciali prot. n. 64400 del 15.12.2021 è pervenuto il parere rilasciato dal Comune di Lomagna;
- in data 21.02.2022, con note in atti provinciali prot. n. 7782 e 7819, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
- con nota in atti provinciali prot. n. 21381 del 13.05.2022 è stata depositata la documentazione di impatto acustico relativa alle modifiche richieste, a completamento delle integrazioni già trasmesse;
- con nota prot. n. 29981 del 01.07.2022 è stata richiesto al Comune e all'ARPA dipartimentale di formulare le valutazioni di competenza circa la documentazione di impatto acustico;
- con nota in atti provinciali prot. n. 42269 del 19.09.2022 l'ARPA dipartimentale ha trasmesso le proprie osservazioni formulando specifiche prescrizioni da recepire nell'atto autorizzativo di modifica non sostanziale;
- con nota in atti provinciali prot. n. 42437 del 20.09.2022 l'Ufficio d'Ambito di Lecco ha confermato la validità del parere di competenza allegato al provvedimento dirigenziale n. 49 del 22.02.2019;
- con nota in atti provinciali prot. n. 46360 del 10.10.2022 la ditta ha trasmesso in forma volontaria chiarimenti e precisazioni a ulteriore specificazione della documentazione depositata;

DATO ATTO che nessun altro parere/osservazione è pervenuto da parte degli Enti/soggetti coinvolti nel procedimento;

ATTESO che le varianti oggetto dell'istanza non comportano l'assoggettamento ai criteri localizzativi di cui alla dgr n. 1990 del 20.06.2014 (Programma Regionale di Gestione Rifiuti), come aggiornata con dgr n. 7860 del 12.02.2018, vigente al momento della presentazione dell'istanza, già valutati in sede di rilascio del provvedimento dirigenziale n. 49 del 22.02.2019;

ATTESO che l'impianto è già stato oggetto di valutazione di impatto ambientale (rif. decreto regionale n. 5905 del 05.06.2008 con il quale è stato espresso giudizio positivo circa la



compatibilità dell'ampliamento dello stesso) e che, in relazione alle varianti progettuali richieste, la ditta ha effettuato una valutazione in rapporto alle disposizioni di cui al punto 8, lett. t), dell'allegato IV alla parte II del D.lgs. 152/2006 concludendo che le stesse non determinano un aggravio dell'impatto sulle matrici ambientali o notevoli ripercussioni sull'ambiente rispetto a quanto a suo tempo già valutato tali da richiedere un riesame della procedura di VIA;

PRESO ATTO che, in relazione alla disciplina vigente in materia di AIA, sulla base delle informazioni agli atti, le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto non ricadono nelle categorie di attività di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. 128 del 02.11.2019 all'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006, la ditta ha effettuato la verifica della sussistenza delle condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'art. 184-ter, comma 1, e ha ricondotto le attività di recupero svolte che comportano la cessazione della qualifica di rifiuto (R3, R4) rispettivamente ai criteri di cui al DM 188/2020 e ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013, ai sensi del successivo comma 2, rinunciando all'operazione di recupero R4 laddove gli stessi non trovano applicazione;

PRESO ATTO della documentazione presentata dalla ditta in materia di prevenzione incendi (asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio datata 03.06.2019 presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco);

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai comuni ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001;

ATTESO che l'impianto è in possesso di certificazione ISO 14001:2015, da ultimo rinnovata in data 22.07.2021 con scadenza 22.01.2024;

RILEVATO che le varianti oggetto del presente provvedimento non comportano una modifica del quantitativo in mc dei rifiuti pericolosi e non pericolosi sottoposti a messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15);

RITENUTO, pertanto, di confermare l'importo della garanzia finanziaria già prestata dalla società F.Ili Casiraghi snc a fronte del provvedimento provinciale n. 49 del 22.02.2019 ed accettata da questa Provincia con nota prot. n. 22026 del 16.04.2019;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si è conclusa con una valutazione favorevole ferme restando le prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo in essere, negli Allegati tecnici A – Rifiuti e C – Rumore al presente atto nonché in conformità Tavola n. 01 del 31.12.2019 rev.04 del 08.09.2022 – *Planimetria generale schema impianto raccolta acque reflue e impianto trattamento rifiuti*, qui allegata;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 10 del 1° giugno 2022 con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa VII – Ambiente e Pianificazione Territoriale attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

## **DETERMINA**

di autorizzare la società F.Ili Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo e C., con sede legale in Comune di Missaglia (LC), via Manzoni n. 71, a realizzare le varianti non sostanziali di cui alle premesse all'impianto di recupero (R13, R12, R3, R4) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune Lomagna (LC), via L. da Vinci n. 2, già autorizzato con provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco n. 49 del 22.02.2019 e s.m.i. ai sensi



dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con aggiornamento al DM 22 settembre 2020 n. 188, alle condizioni e prescrizioni di cui ai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato tecnico A – Rifiuti, che sostituisce l'Allegato tecnico A al provvedimento dirigenziale n. 49 del 22.02.2019 e relativa Tavola n. 01 del 31.12.2019 rev. 04 del 08.09.2022 – *Planimetria generale schema impianto raccolta acque reflue e impianto trattamento rifiuti*;
- Allegato tecnico C – Rumore, che sostituisce l'Allegato tecnico C al provvedimento dirigenziale n. 49 del 22.02.2019

fermi restando l'Allegato tecnico B - Emissioni in atmosfera e l'Allegato tecnico D – Scarichi idrici al provvedimento dirigenziale n. 49 del 22.02.2019

### DISPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. di dare atto che la realizzazione e la messa in opera delle varianti autorizzate devono essere completate entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, dandone conferma con nota scritta alla Provincia di Lecco, al Comune di Lomagna, all'ARPA – Dipartimento di Lecco, all'ATS Brianza, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lecco, al Parco regionale di Montevicchia e della Valle del Curone e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
3. di confermare, per quanto non modificato dal presente atto, quanto disposto con provvedimento dirigenziale di questa Provincia n. 49 del 22.02.2019;
4. di confermare, altresì, la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti stabilita con il provvedimento n. 49 del 22.02.2019; l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima del predetto termine;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a diffida, diffida e contestuale sospensione, revoca ove ricorrano le fattispecie di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, fermo restando che la società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza della presente autorizzazione;
6. che, in fase di realizzazione e di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone l'ARPA Dipartimento di Lecco;
7. di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, le disposizioni legislative e regolamentari e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riferimento agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e sicurezza contro incendi ed esplosioni nonché di sicurezza e tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
8. di notificare il presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata alla società F.Ili Casiraghi snc, al Comune di Lomagna, all'ARPA – Dipartimento di Lecco, all'ATS Brianza – Sede territoriale di Lecco, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Lecco, al Parco regionale di Montevicchia e della Valle del Curone e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
9. di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line della Provincia di Lecco;



10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

**Il Dirigente**

**Ing. Dario Strambini**

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05

Responsabile del procedimento: ing. Francesco Tagliaferri  
SB



## ALLEGATO TECNICO A – RIFIUTI

Ditta: **F.Ili Casiraghi snc di Casiraghi Pietro, Maurizio, Angelo e C.**  
Sede legale: **Comune di Missaglia (LC), via Manzoni n. 71**  
Ubicazione impianto: **Comune di Lomagna (LC), via L. da Vinci n. 2**  
Legale rappresentante: **Casiraghi Pietro**  
Direttore tecnico: **Casiraghi Pietro**

### 1. Descrizione dell'impianto e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate

(La descrizione è aggiornata con le varianti non sostanziali richieste e autorizzate con il presente atto)

- 1.1 L'area sede dell'impianto insiste sul mappale n. 1454 foglio 4 (catastralmente foglio 9) del Comune di Lomagna ed è classificata secondo il vigente strumento urbanistico (variante al PGT approvata con delibera di Consiglio comunale n. 59 del 27.11.2017 e pubblicata sul BURL dell'11.04.2018), in *ambito produttivo e parte in zona agricola boscata ed a prevalenza ambientale e naturalistica e/o di valenza paesistica, è inoltre interessata da una fascia di rispetto dei corsi d'acqua e fascia di rispetto stradale. La parte sud del mappale rientra nel perimetro del Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone* (rif. Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Lomagna prot. n. 14590 del 06.12.2017, in atti provinciali prot. n. 71140 del 07.12.2017).

Le attività ammesse in ambito produttivo rendono compatibile l'attività in essere come dichiarato dal Comune con nota in atti provinciali prot. n. 62298 del 30.10.2017.

Il Comune, con nota in atti provinciali prot. n. 64400 del 15.12.2021, ha confermato che non sono state apportate modifiche alla destinazione urbanistica dell'area.

L'impianto occupa una superficie di circa 12.500 mq, di cui:

- superficie coperta (capannone e palazzina uffici) – 4.350 mq
- superficie piazzale di pertinenza – 4.900 mq
- area a verde – 3.200 mq

ed è di proprietà della ditta F.Ili Casiraghi snc in forza del contratto di compravendita sottoscritto dal notaio dott. Francesco Brini in data 14.07.1994.

- 1.2 In sede di rilascio del provvedimento dirigenziale n. 49 del 22.02.2019 è stato verificato, ai sensi dell'art. 14 della DGR n. 7860 del 12.02.2018, che l'area risulta sottoposta ai seguenti vincoli ricadenti nei criteri escludenti del PRGR.

- Tutela delle risorse idriche

- Corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904 e Dgr n. 4287 del 25.10.2012).

La rete perimetrale dell'insediamento in alcuni tratti ricade nella fascia di rispetto dei 10 m dai corsi d'acqua (Torrente Molgoretta). All'interno di tale area non sono presenti edifici e la ditta non effettua alcuna attività di stoccaggio e/o trattamento rifiuti. Il piazzale esterno, dedicato alla viabilità, è completamente pavimentato con calcestruzzo; le pendenze e le cordolature fanno in modo che tutte le acque, meteoriche e di eventuali percolazioni, vengano convogliate nell'apposita rete di raccolta e al successivo impianto di trattamento.

- Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali

- Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del rischio alluvioni (PGR)

La porzione orientale del piazzale dell'impianto rientra nelle aree interessate da alluvioni frequenti (H/P3) e poco frequenti (M/P2) dell'ambito RP (reticolo principale di pianura e fondovalle) delle mappe di pericolosità del PGR.

La ditta ha predisposto lo studio di compatibilità idraulica previsto dalla DGR X/6738/2017, che è stato valutato favorevolmente dall'UTR Brianza con parere in atti provinciali prot. n. 25282 del 16.05.2018. Secondo tale studio la morfologia dei luoghi è in grado di contenere episodi di piena centennali e non sono richiesti interventi passivi o attivi di mitigazione del rischio idraulico. Inoltre, le attività di gestione rifiuti vengono svolte all'interno del capannone, situato in area interessata da alluvioni rare.



- Tutela dell'ambiente naturale
  - Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/91 art. 2, L.R. n. 86/1983 art.1 lettera a/c/d e art. 142 comma 1, lett. f) D.Lgs. 42/2004).
  - Aree a valenza naturalistica individuate all'interno dei Parchi regionali.  
La parte meridionale del comparto rientra nel perimetro del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, come dichiarato dal Comune nel certificato di destinazione urbanistica prot. n. 14590 del 06.12.2017, in atti provinciali prot. n. 71140 del 07.12.2017.  
L'Ente parco con nota in atti provinciali prot. n. 722 dell'08.01.2018 ha espresso, per quanto di competenza, nulla osta al rinnovo e contestuale variante non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006.
  - Habitat naturali e seminaturali, flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE), Direttiva uccelli (79/409/CEE), DPR 357/97, DM 184/2007, D.G.R. 14106/03, Dgr 5119/07, L.R. 12/07, D.M. 17 Ottobre 2007.  
La porzione settentrionale dell'impianto rientra nei 300 m misurati dal perimetro esterno della ZSC "Valle Santa Croce e Valle del Curone" (IT2030006).  
Il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, gestore della ZSC, con nota in atti provinciali prot. n. 722 dell'08.01.2018 ha espresso, per quanto di competenza, nulla osta al rinnovo e contestuale variante non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006, non ritenendo necessaria la presentazione dello studio di valutazione di incidenza in considerazione delle caratteristiche delle varianti non sostanziali richieste.

- Destinazione urbanistica
  - Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (PGT) o dal PTC dei parchi.  
*Il vincolo non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.*  
L'intero comparto ricade complessivamente all'interno di zone classificate dal PGT vigente come *ambito produttivo*, solo una modesta porzione in corrispondenza del confine settentrionale ricade in *zona agricola boscata ed a prevalenza ambientale e naturalistica e/o di valenza paesistica*.  
Si evidenzia che l'impianto è esistente, le modifiche oggetto di autorizzazione sono di carattere prettamente gestionale e non comportano interventi che determinano consumo di suolo e, di conseguenza, riduzione di superfici agricole / boscate.

Come riportato nel provvedimento dirigenziale n. 49 del 22.02.2019, in considerazione di quanto sopra esposto, visti i pareri pervenuti, ai sensi dell'art. 14 della DGR n. 7860 del 12.02.2018 non si ravvisano possibili interazioni negative connesse al permanere dell'impianto nelle aree caratterizzate da criterio escludente e non è necessario prescrivere eventuali interventi di mitigazione.

Riguardo alle varianti non sostanziali oggetto del presente provvedimento, il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, coinvolto nel procedimento, non ha reso alcun parere.

Al comparto risultano, altresì, associati i seguenti vincoli penalizzanti:

- Tutela della risorsa idrica
  - Aree inserite nel Programma di tutela ed uso delle acque (PTUA) e eventuali successivi aggiornamenti - L.R. 26/2003.  
Il comparto rientra nelle zone di riserva di idrostruttura superficiale (ISS) e idrostruttura sotterranea profonda (ISP), nelle aree di ricarica relative a idrostruttura superficiale (ISS) e idrostruttura sotterranea intermedia (ISI).  
Si evidenzia che l'impianto è esistente, le modifiche oggetto di autorizzazione sono di carattere prettamente gestionale e non comportano interventi che determinano un aumento della superficie impermeabilizzata. Lungo il confine dell'insediamento prospiciente il Torrente Molgoretta è presente una fascia tampone boscata.
- Tutela dell'ambiente naturale
  - Sistema delle aree regionali protette (L.R. n. 86/1983 art. 1 e 2), sottoposte



anche a tutela paesaggistica (art. 142, lettera f) del D.lgs 42/2004). Rete ecologica regionale, provinciale e locale.

Tutto il comparto appartiene alla rete ecologica regionale (Pianura Padana e Oltrepò).

- Beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142, comma 1, D. Lgs. 42/2004) lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna.

Tutta l'area ricade all'interno della fascia sottoposta al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. per la presenza del Torrente Molgoretta, che scorre lungo il confine orientale e meridionale dell'insediamento. Si precisa che le modifiche oggetto del presente provvedimento rivestono carattere prettamente gestionale e non comportano alcuna trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'aspetto esteriore degli impianti ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, non sono assoggettate ad autorizzazione paesaggistica.

- Vincoli urbanistici e infrastrutturali

- Zone e fasce di rispetto "infrastrutturali": stradale, ferroviaria, aeroportuale, militare.

Una modesta porzione dell'area, in corrispondenza dell'accesso all'impianto, è interessata dalla fascia di rispetto stradale (via L. da Vinci).

1.3 Nell'impianto vengono effettuate le seguenti operazioni:

- R13 - *Messa in riserva di rifiuti* (pericolosi e non pericolosi) *per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12*, mediante stoccaggio nelle apposite aree individuate al successivo punto 1.6;
- R12 - *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11* comprendente attività di pretrattamento di rifiuti non pericolosi, descritte al successivo punto 1.8, propedeutiche all'attività di recupero effettuata in sito o presso altri impianti;
- R3 – *Riciclaggio / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e le altre operazioni biologiche)*, di rifiuti non pericolosi (carta e cartone) mediante le attività descritte al successivo punto 1.8 con produzione dei materiali / prodotti (EoW) individuati al punto 1.9;
- R4 - *Riciclaggio / recupero dei metalli e dei composti metallici*, di rifiuti non pericolosi (metalli ferrosi e non ferrosi) mediante le attività descritte al successivo punto 1.8 con produzione dei materiali / prodotti (EoW) individuati al punto 1.9;
- D15 – *Deposito preliminare* di rifiuti non pericolosi *prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14*, mediante stoccaggio nelle apposite aree individuate al successivo punto 1.6;
- D13 – *Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12*, comprendente le attività di pretrattamento di rifiuti non pericolosi descritte al successivo punto 1.8, propedeutiche all'attività di smaltimento effettuata presso altri impianti (da ricodifica dell'operazione D14 – *Ricondizionamento preliminare* di rifiuti non pericolosi *prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D1*, già autorizzata).

Le attrezzature fisse / mobili in dotazione all'impianto sono le seguenti:

- n. 2 caricatori semoventi;
- n. 2 carrelli elevatori;
- n. 2 presse imballatrici idrauliche stazionarie.

1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposto ad operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15) viene confermato in 3.672 mc, così ripartiti:

- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 80 mc, pari a 40 t;
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 2.822 mc, pari a 2.045 t;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 770 mc, pari a 600 t.

1.5 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto ad operazioni di recupero (R3, R4, R12) e di smaltimento (D13) viene confermato pari a 50.000 t/anno (166 t/g circa), di cui:

- R3, R4, R12: 49.000 t/anno;
- D13: 1.000 t/anno.



1.6 L'impianto, a seguito delle modifiche autorizzate con il presente provvedimento, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Area	Descrizione	Operazioni	Capacità di stoccaggio max		
			mq	mc	t
IN	Area di conferimento / accettazione e controllo radiometrico rifiuti in ingresso	=	60	=	=
Area 1	Area stoccaggio rifiuti pericolosi	R13	29,5	40	20
Area 2	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi (toner)	R13	22,6	32	10
Area 3	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi in ingresso	R13	120	320	150
		D15		320	150
Area 4A	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi (carta e cartone)	R13	122	300	300
Area 4B	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi (pulper da cartiera)	R13	122	300	300
Area 5A	Area selezione, recupero, adeguamento volumetrico	R3	1.140	=	=
		R4			
		R12			
		D13			
Area 5B	Area selezione, recupero, adeguamento volumetrico	R3	358	=	=
		R4			
		R12			
		D13			
Area 6A	Area stoccaggio RAEE e componenti elettronici non pericolosi	R13	33	50	15
Area 6B	Area stoccaggio RAEE e componenti elettronici pericolosi	R13	33	40	20
Area 7	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi (legno)	R13	129,30	360	100
Area 8	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi (cavi elettrici)	R13	12	40	40
Area 9	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi (inerti)	R13	32	90	120
Area 10	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi (metalli)	R13	98	300	250
Area 11	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi (vetro)	R13	32	80	60
Area 12	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi (materiali plastici e imballaggi plastici da cernita)	R13	32	90	25
Area 13	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi (materiali plastici e imballaggi plastici da cernita)	R13	92,50	250	70
Area 14	Area stoccaggio balle di rifiuti non pericolosi in uscita (carta e cartone, materiali plastici, imballaggi da cernita)	R13	103	150	175
		D15		150	165
Area 15	Area stoccaggio balle di rifiuti non pericolosi in uscita (materiali plastici)	R13	142,50	300	250
		D15		150	120
Area 16	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi in uscita (carta e cartone, materiali plastici, imballaggi da cernita)	R13	112	150	175
		D15		150	165





Area	Descrizione	Operazioni	Capacità di stoccaggio max		
			mq	mc	t
Area 17	Area stoccaggio rifiuti non pericolosi (materiali biodegradabili)	R13	8	10	5
Area EoW1	Area stoccaggio balle EoW (carta e cartone)	=	171	680	680
Area EoW2	Area stoccaggio balle EoW (carta e cartone)	=	165,50	660	660
Area EoW3	Area stoccaggio EoW (metalli)	=	15	30	30

I codici EER associati a ciascuna area operativa sono riportati sulla Tavola n. 01 del 31.12.2019 rev. 04 del 08.09.2022 - *Planimetria generale schema impianto raccolta acque reflue e impianto trattamento rifiuti* allegata al presente provvedimento.

L'attività di stoccaggio, selezione / cernita e recupero dei rifiuti viene svolta all'interno del capannone industriale.

- 1.7 I codici EER dei rifiuti pericolosi / non pericolosi gestiti presso l'impianto, le relative operazioni di recupero / smaltimento autorizzate e i prodotti ottenuti (EoW) vengono riportati nella seguente tabella (i codici e le operazioni di nuovo inserimento sono indicati in grassetto).

Codice EER	Descrizione	Operazioni						EoW
		R13	R12	R3	R4	D13	D15	
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X						
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X	X			X	X	
020110	rifiuti metallici	X	X					
<b>020304</b>	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (limitatamente a rifiuti non putrescibili)</b>	<b>X</b>						
<b>020501</b>	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (limitatamente a rifiuti non putrescibili)</b>	<b>X</b>						
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (limitatamente a rifiuti non putrescibili)	X						
<b>020704</b>	<b>scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (limitatamente a rifiuti non putrescibili)</b>	<b>X</b>						
030101	scarti di corteccia e sughero	X	X			X	X	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	X				X	X	
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X	X			X	X	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X	X					
040108	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	X						
040109	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura	X	X			X	X	
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X			X	X	
040221	rifiuti da fibre tessili grezze	X	X			X	X	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X			X	X	
070213	rifiuti plastici	X	X				X	
070299	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a gomma dura non	X						



Codice EER	Descrizione	Operazioni						EoW
		R13	R12	R3	R4	D13	D15	
	<i>vulcanizzata)</i>							
080111*	<b>pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose</b>	X						
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	X						
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	X						
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X						
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X						
100210	scaglie di laminazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	X	X		X			Reg. UE 333/2011
100299	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a ferro e acciaio)</i>	X	X		X			Reg. UE 333/2011
100809	altre scorie	X						
101003	scorie di fusione	X						
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro <sup>(2)</sup>	X	X					
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 <sup>(2)</sup>	X	X					
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205	X	X		X	X	X	Reg. UE 715/2013
110501	zinco solido <i>(limitatamente a rifiuti non polverulenti)</i>	X	X					
110502	ceneri di zinco	X						
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	X	X		X			Reg. UE 333/2011
120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	X						
120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	X	X		X			Reg. UE 333/2011 Reg. UE 715/2013
120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X						
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	X	X					
120113	rifiuti di saldatura	X						
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose	X						
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	X						
120121	<b>corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120</b>	X						
120199	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a spezzoni e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi)</i>	X	X		X			Reg. UE 333/2011 Reg. UE 715/2013
150101	imballaggi di carta e cartone	X	X	X				D.M. 188/2020
150102	imballaggi di plastica	X	X					
150103	imballaggi in legno	X	X					
150104	imballaggi metallici <sup>(1)</sup>	X	X		X			Reg. UE 333/2011 Reg. UE 715/2013
150105	imballaggi compositi	X	X	X				D.M. 188/2020
150106	imballaggi in materiali misti	X	X					
150107	imballaggi di vetro	X	X					
150109	imballaggi in materia tessile	X	X					
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X						
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti <i>(escluso amianto)</i>	X						
150202*	<b>assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati)</b>	X						



Codice EER	Descrizione	Operazioni						EoW
		R13	R12	R3	R4	D13	D15	
	<b>altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose</b>							
<b>150203</b>	<b>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	
160103	pneumatici fuori uso	X						
160117	metalli ferrosi	X	X		X			Reg. UE 333/2011
160118	metalli non ferrosi	X	X		X			Reg. UE 333/2011 Reg. UE 715/2013
160119	plastica	X				X	X	
160120	vetro	X	<b>X</b>					
160122	componenti non specificati altrimenti	X						
160199	rifiuti non specificati altrimenti <i>(limitatamente a scarti di gomma di pneumatici)</i>	X	X			X	X	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	X						
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	X						
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X						
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303	X						
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305 <i>(limitatamente a sfridi e tubi in gomma)</i>	X	X					
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	X						
170101	cemento	X						
170102	mattoni	X						
170103	mattonelle e ceramica	X						
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X						
170201	legno	X	X			X	X	
170202	vetro	X	<b>X</b>					
170203	plastica	X	X			X	X	
170401	rame, bronzo, ottone	X	X		X			Reg. UE 715/2013
170402	alluminio	X	X		X			Reg. UE 333/2011
170403	piombo	X	X					
170404	zinco	X	X					
170405	ferro e acciaio	X	X		X			Reg. UE 333/2011
170406	stagno	X	X					
170407	metalli misti	X	X					
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X					
170604	materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	X						
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	X						
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X					
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X						
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	<b>X</b>		X			Reg. UE 333/2011
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	<b>X</b>		X			Reg. UE 333/2011



Codice EER	Descrizione	Operazioni						EoW
		R13	R12	R3	R4	D13	D15	
								Reg. UE 715/2013
191201	carta e cartone	X	X	X			X	D.M. 188/2020
191202	metalli ferrosi	X	X		X		X	Reg. UE 333/2011
191203	metalli non ferrosi	X	X		X		X	Reg. UE 333/2011 Reg. UE 715/2013
191204	plastica e gomma	X	X			X	X	
191205	vetro	X	X				X	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X					X	
191208	prodotti tessili	X					X	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X					X	
200101	carta e cartone	X	X	X				D.M. 188/2020
200102	vetro	X	X					
200111	prodotti tessili	X	X					
<b>200121*</b>	<b>tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</b>	<b>X</b>						
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	X						
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20013	X						
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	X						
<b>200136</b>	<b>apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135</b>	<b>X</b>						
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	X	X					
200139	plastica	X	X					
200140	metalli	X	X		X			Reg. UE 333/2011 Reg. UE 715/2013
200201	rifiuti biodegradabili	X						
200307	rifiuti ingombranti	X	X			X	X	

<sup>(1)</sup> Al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I, p.to 2.3 dei Reg. U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 i codici EER 100210, 120101, 120103 possono essere sottoposti all'operazione R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e il codice 150104 può essere avviato all'operazione R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.

<sup>(2)</sup> I rifiuti di cui ai codici 100210, 101103, 101112, 120101 e 120103 possono essere sottoposti a recupero esclusivamente se allo stato fisico solido non polverulento.

## 1.8 Operazioni svolte

### Operazione R12

L'operazione R12 comprende diverse attività di pretrattamento che possono essere condotte sia sui rifiuti per i quali non si raggiunge la qualifica di materiale / prodotto (EoW) e che, conseguentemente, vengono destinati ad altri impianti per il completamento del ciclo di recupero, sia sui rifiuti per i quali sono autorizzate anche le ulteriori operazioni R3 e R4, qualora non si raggiunga la qualifica di EoW.

Le attività riconducibili all'operazione R12 possono consistere (singolarmente o in combinazione tra loro) nelle seguenti:

- selezione / cernita e allontanamento delle frazioni estranee (mediante eventuale utilizzo di mezzi meccanici);
- eventuale adeguamento volumetrico mediante le presse in dotazione.

Tali attività vengono svolte sui codici EER riportati nella tabella di cui al punto 1.7, nelle aree 5A e 5B della Tavola n. 01 del 31.12.2019 rev. 04 del 08.09.2022 - *Planimetria*



generale schema impianto raccolta acque reflue e impianto trattamento rifiuti allegata al presente provvedimento.

### Operazione R3

La ditta è già autorizzata a svolgere l'operazione di recupero R3 sui rifiuti di carta e cartone. Nell'ambito del procedimento di variante non sostanziale, in data 21.04.2021 ha trasmesso integrazioni ed aggiornamenti della documentazione depositata comprensivi dell'adeguamento al DM 188/2020, completando la documentazione in data 21.02.2022.

Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti:

Codice EER	Descrizione
150101	imballaggi di carta e cartone
150105	imballaggi compositi
191201	carta e cartone
200101	carta e cartone

Non sono comunque ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Il ciclo di recupero comprende le seguenti attività:

- conferimento e analisi della documentazione di accompagnamento del rifiuto;
- accettazione, pesatura e scarico dei rifiuti;
- verifica visiva dell'assenza nei rifiuti di qualsiasi materiale/rifiuto di altra tipologia;
- eventuale esecuzione di controlli supplementari ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
- messa in riserva nell'apposita area;
- operazioni di selezione e cernita con asportazione di:
  - o materiale definito dalla norma UNI EN 643 come "proibito";
  - o componenti non cartacei e materiale indesiderato.
- eventuale adeguamento volumetrico mediante pressa;
- verifica dei requisiti di cui alla lettera a) dell'Allegato 1 al DM 188/2020, al fine di attribuire al materiale la qualifica di "non rifiuto" (EoW) ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- stoccaggio del materiale EoW in attesa della costituzione del lotto, della dimensione massima di 1.340 mc, e della redazione della dichiarazione di conformità per il successivo reimpiego nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

Dalle operazioni di recupero (R3) effettuate sui rifiuti in ingresso, la ditta ottiene le seguenti tipologie di carta e cartone recuperati ai sensi della norma UNI EN 643:2014:

- o codice 1.01.00 – carta e cartone misti ordinari;
- o codice 1.02.00 – carta e cartone misti;
- o codice 1.03.00 – ritagli di cartone;
- o codice 1.04.00 – imballaggi di carta e cartone ondulati;
- o codice 1.04.01 – carta e cartone ondulato ordinari;
- o codice 1.04.02 – carta e cartone ondulato;
- o codice 1.05.00 – cartone ondulato ordinario;
- o codice 1.05.01 – cartone ondulato.

La tempistica massima di deposito degli EoW di carta e cartone recuperati, prima della cessione ad altro detentore, viene quantificata in sei mesi.

### Operazione R4

L'operazione di recupero R4 dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi (limitatamente ad alluminio, rame e relative leghe) comprende le seguenti attività:

- conferimento e accettazione del rifiuto (pesatura e controllo radiometrico);
- verifica documentale e controllo visivo per verificare l'eventuale presenza di materiale estraneo e/o non ammissibile;
- cernita e allontanamento delle frazioni estranee (mediante eventuale utilizzo di mezzi meccanici);
- eventuale smontaggio per la separazione di componenti di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;



- verifica di conformità dei materiali ottenuti ai requisiti dei Regolamenti U.E. n. 333/2011 (rottami di ferro, acciaio e alluminio) e n. 715/2013 (rottami di rame e sue leghe) al fine di attribuire al materiale la qualifica di “non rifiuto” ai sensi dell’art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- stoccaggio del materiale recuperato in attesa di certificazione, suddiviso per categorie, per il successivo reimpiego nell’industria metallurgica.

La ditta ha dichiarato che il recupero dei rifiuti metallici verrà effettuato nel rispetto dei Regolamenti U.E. n. 333/2011 (per ferro, acciaio e alluminio) e n. 715/2013 (per rame e leghe) rinunciando all’attività di recupero R4 laddove gli stessi non trovano applicazione (codici EER 110501, 170403, 170404, 170406, 170407).

Nella tabella che segue viene indicato per ogni codice EER sottoposto ad operazione di recupero R4 la norma di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Codice EER	Descrizione	Norme tecniche riferimento	
		Reg. UE n. 333/2011	Reg. UE n. 715/2013
100210	scaglie di laminazione	X	
100299	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a ferro e acciaio)	X	
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205		X
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	
120103	limatura e trucioli di metalli non ferrosi	X	X
120199	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a spezzoni e/o frammenti di metalli ferrosi e non ferrosi)	X	X
150104	imballaggi metallici	X	X
160117	metalli ferrosi	X	
160118	metalli non ferrosi	X	X
170401	rame, bronzo, ottone		X
170402	alluminio	X	
170405	ferro e acciaio	X	
191001	rifiuti di ferro e acciaio	X	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	X	X
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	X
200140	metalli	X	X

Con riferimento alla tabella di cui sopra, si precisa quanto segue:

- o codici EER che contengono la denominazione *metalli non ferrosi*: l’operazione di recupero R4 deve intendersi riferita unicamente ai rottami di alluminio e relative leghe secondo il Regolamento U.E. 333/2011 e ai rottami di rame e relative leghe secondo il Regolamento U.E. 715/2013;
- o codice EER 200140 – *metalli*: l’operazione di recupero R4 deve intendersi riferita unicamente ai rottami di ferro, acciaio, alluminio e relative leghe secondo il Regolamento U.E. 333/2011 e ai rottami di rame e relative leghe secondo il Regolamento U.E. 715/2013.

#### Operazione D13

L’operazione D13, raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12, comprende diverse attività di pretrattamento che possono consistere (singolarmente o in combinazione tra loro) nelle seguenti:

- selezione / cernita e allontanamento delle frazioni estranee (mediante eventuale utilizzo di mezzi meccanici);
- eventuale adeguamento volumetrico mediante le presse in dotazione.

Tali attività vengono svolte sui codici EER riportati nella tabella di cui al punto 1.7 e nelle aree 5A e 5B della Tavola n. 01 del 31.12.2019 rev. 04 del 08.09.2022 - *Planimetria*



*generale schema impianto raccolta acque reflue e impianto trattamento rifiuti* allegata al presente provvedimento.

- 1.9 Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in considerazione delle operazioni di recupero svolte (R3, R4) e descritte al precedente punto 1.8, la ditta dichiara che l'attività svolta e i materiali / prodotti (EoW) ottenuti dai rifiuti di cui sopra sono conformi rispettivamente alle norme / specifiche di seguito indicate:

Carta e cartone recuperati

DM 22 settembre 2020, n. 188 - *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Rottami di ferro, acciaio, alluminio e sue leghe recuperati

Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/UE – *Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Rottami di rame e sue leghe recuperati

Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/UE – *Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

A tale riguardo la ditta è in possesso di:

- attestato di conformità al Sistema di gestione di qualità della norma ISO 9001:2015 per l'attività di *Recupero di carta e cartone finalizzato all'EoW* rilasciato da European Quality Assurance Italia srl, emissione corrente 02.12.2021 con scadenza 01.12.2024;
- attestato di conformità al Sistema di gestione di qualità del Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31.03.2011 rilasciato da European Quality Assurance Italia srl, emissione corrente 27.09.2020 con scadenza 26.09.2023;
- attestato di conformità al Sistema di gestione di qualità del Regolamento UE n. 715/2013 della Commissione del 25.07.2013 rilasciato da European Quality Assurance Italia srl, emissione corrente 27.09.2020 con scadenza 26.09.2023.

- 1.10 I rifiuti ottenuti dalle attività di recupero / smaltimento autorizzate e destinati ad impianti che completano il ciclo di recupero ovvero ad impianti di smaltimento, limitatamente alle frazioni non valorizzabili in termini di materia o di energia, vengono gestiti in stoccaggio autorizzato (R13, D15) nelle aree appositamente individuate della Tavola n. 01 del 31.12.2019 rev. 04 del 08.09.2022 - *Planimetria generale schema impianto raccolta acque reflue e impianto trattamento rifiuti*, allegata al presente provvedimento.



## 2. Prescrizioni di carattere generale

- 2.1. L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e nel rispetto delle indicazioni/prescrizioni contenute nel presente Allegato Tecnico e relativi allegati planimetrici.
- 2.2. Le tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, la localizzazione delle attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nonché le specifiche tecniche dei prodotti che si ottengono dalle operazioni di recupero svolte devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 1.
- 2.3. Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti dell'impianto.
- 2.4. Possono essere ritirati, stoccati e sottoposti a trattamento esclusivamente i rifiuti così come individuati nella tabella di cui al punto 1.7 con le relative descrizioni e limitazioni.
- 2.5. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
  - a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e, ove necessario, di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
  - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al codice rifiuto assegnato.

Le verifiche analitiche di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica verrà richiesta in occasione del primo conferimento e, successivamente, con cadenza almeno semestrale e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nei cicli di produzione. Il campionamento e l'analisi devono essere effettuati applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

- 2.6. Deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo la documentazione relativa alle verifiche, eventualmente anche di tipo analitico, eseguite sui rifiuti con codice "a specchio".
- 2.7. Deve essere rispettata la DGR n. 8/10222/2009 inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.
- 2.8. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- 2.9. Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07.01.1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.10. I rifiuti in ingresso, i materiali recuperati/EoW di risulta dal trattamento ed i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero / smaltimento devono essere mantenuti distinti per tipologie omogenee in maniera ben individuabile, nel rispetto delle aree indicate sulla planimetria allegata al presente provvedimento (Tavola n. 1 del 31.12.2019 rev. 04 del 08.09.2022- *Planimetria generale schema impianto raccolta acque reflue e impianto trattamento rifiuti*).
- 2.11. Lo stoccaggio dei rifiuti effettuato in cumuli nelle aree dedicate deve avvenire con modalità atte ad evitare la miscelazione e mantenendo il deposito separato utilizzando, se necessario, divisori mobili (tipo new jersey); l'altezza dei cumuli deve essere commisurata alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza degli operatori.
- 2.12. Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto compromettendone il successivo trattamento e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
- 2.13. Nelle aree destinate alla messa in riserva / deposito preliminare di rifiuti di varia natura deve essere mantenuta una separazione fisica tra le differenti tipologie di rifiuti depositate all'interno delle aree medesime.
- 2.14. Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.15. Le aree destinate alla raccolta ed allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti pericolosi allo stato liquido e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente, devono essere al chiuso ovvero al coperto e dotate di pavimentazione con adeguata resistenza ed impermeabilizzazione.





- 2.16. L'area o le aree destinate al trattamento dei rifiuti devono essere adeguate allo svolgimento delle operazioni da effettuare, cioè chiusa o attrezzata ovvero dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e raccolta dei reflui nonché di opportuni sistemi di aspirazione.
- 2.17. Lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose deve avvenire in contenitori adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- 2.18. I contenitori dei rifiuti devono essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza, anche meccanica, e le aree dedicate devono essere contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione (codice EER) e la specifica del rifiuto contenuto.
- 2.19. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 2.20. I fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite.
- 2.21. Gli eventuali rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero in contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza.
- 2.22. I fusti contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di bacino di contenimento di volume utile pari alla capacità del fusto stesso o, nel caso della presenza contemporanea di più fusti, pari a 1/3 della capacità totale dei fusti stessi e comunque non inferiore a quella del contenitore più grande.
- 2.23. Lo stoccaggio dei rifiuti, in qualunque modo avvenga, deve essere ordinato prevedendo appositi corridoi o separazioni per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento.
- 2.24. I rifiuti infiammabili devono essere stoccati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2.25. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo da non interagire fra loro.
- 2.26. Deve essere prevista un'area di emergenza, di dimensioni contenute e dotata di appositi presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o all'accettazione all'impianto.
- 2.27. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi, anche in relazione al contrasto del rischio incendio; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- 2.28. La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
  - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
  - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
  - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
  - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.29. I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.



- 2.30. Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.31. La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata.
- 2.32. Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 2.33. I macchinari e i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.34. Le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti) devono essere impermeabilizzate e mantenute tali, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.35. La pavimentazione delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.
- 2.36. Devono essere presenti presso l'impianto apposite sostanze/dispositivi da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.
- 2.37. In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali assorbenti inerti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti da operazioni di pulizia devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
- 2.38. Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 2.39. Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).
- 2.40. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati/EoW devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante i codici EER o la tipologia del materiale in uscita.
- 2.41. I rifiuti prodotti dall'attività di cernita devono essere depositati con opportuna cautela in relazione alla loro eventuale possibilità di rilasciare sostanze inquinanti.
- 2.42. I rifiuti derivanti dalle attività di recupero / smaltimento svolte e gestiti in deposito temporaneo devono rispettare le modalità e le tempistiche definite dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006.
- 2.43. I rifiuti posti in messa in riserva (R13) devono essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- 2.44. I rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici mesi dalla data di accettazione nell'impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D. lgs. 36/2003.
- 2.45. I rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale.
- 2.46. L'azienda dovrà provvedere a mantenere aggiornata la documentazione inerente le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e/o recupero finale ai quali sono destinati i rifiuti



- ritirati e/o prodotti.
- 2.47. La ditta è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo art. 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;
  - iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti di cui alla L. 11 febbraio 2019, n. 12, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis della medesima legge, ed attuazione dei relativi adempimenti; fino alla piena operatività del nuovo sistema trovano applicazione gli artt. 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006;
  - compilazione della scheda impianti dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 21 aprile 2017, n. X/6511 e s.m.i..
- 2.48. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 2.49. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi.
- 2.50. La ditta deve effettuare con cadenza almeno semestrale la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche.
- 2.51. I reflui derivanti dalla pulizia dei disoleatori – decantatori e dei pozzetti/griglie/caditoie costituiscono rifiuto e pertanto dovranno essere assoggettati alla normativa di settore; i dati devono essere riportati sul registro di carico e scarico (o del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), con annotazioni che evidenziano la formazione del rifiuto connessa alle operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento/contenimento.
- 2.52. La recinzione e la barriera a verde devono essere sottoposte a periodico controllo e a manutenzione al fine di garantirne l'integrità.
- 2.53. Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 64 del DPR 303/1956.
- 2.54. Devono essere rispettati gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 e s.m.i. e, per quanto non esplicitamente indicato, le ulteriori indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21.01.2019.
- 2.55. L'insediamento deve essere dotato di impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24, e di sistemi di rilevazione e allarme che devono essere mantenuti in efficienza.
- 2.56. Deve essere presente e funzionante l'impianto antincendio e devono essere effettuati regolari controlli a cura del gestore, anche attraverso sistemi di monitoraggio in continuo (videosorveglianza, sistemi di rilevazione, allarmi, ecc).
- 2.57. Tutti gli impianti presenti devono essere oggetto di verifica e di controllo periodico per assicurarne la piena efficienza.
- 2.58. Il direttore tecnico, opportunamente formato, deve essere sempre presente in impianto durante l'orario di operatività dello stesso, collaborando con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. In caso di motivati impedimenti alla presenza continua, il direttore tecnico può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche di singoli responsabili, purché gli stessi siano in possesso delle conoscenze e dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico e ne sia garantito comunque il controllo.



### **3. Prescrizioni di carattere specifico**

- 3.1. In relazione ai codici EER generici e/o che non caratterizzano in modo univoco la tipologia dei rifiuti in ingresso o in uscita, è necessario che la documentazione obbligatoria finalizzata alla tracciabilità dei rifiuti (registro di carico / scarico o registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, formulario) riporti una specifica aggiuntiva che consenta di individuare univocamente il rifiuto.
- 3.2. Il conferimento all'impianto dei rifiuti di cui ai codici EER 020304, 020501, 020601 e 020704 deve essere limitato ai non putrescibili.
- 3.3. I rifiuti di cui ai codici EER 020304, 020501, 020704 dovranno essere gestiti in confezioni integre e non danneggiate al fine di evitare il generarsi di emissioni maleodoranti.
- 3.4. Il conferimento all'impianto dei rifiuti con codice EER 1912... - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti e con codice EER 1910... – Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo, può essere consentito qualora siano eseguite operazioni di recupero ulteriori e diverse da quelle già effettuate presso l'impianto di provenienza.
- 3.5. Le procedure e le verifiche sui rifiuti devono porre particolare attenzione alla qualità dei rifiuti in ingresso costituiti da limature/truciolini/scaglie che non devono contenere oli e/o emulsioni oleose. Altresì non possono essere utilizzati fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
- 3.6. I rifiuti individuati dai codici EER 100210, 120101, 120103 possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, al fine del rispetto del divieto di cui all'All. I, p.to 2.3 dei Reg. U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013.
- 3.7. I rifiuti individuati dal codice EER 150104 possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici.
- 3.8. Qualora i rifiuti di cui ai codici EER 101103, 101112, 120101, 120102, 120103, 120104 presentino una componente polverulenta dovranno essere stoccati in contenitori chiusi e sigillati e gli stessi potranno essere sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13).
- 3.9. Il conferimento all'impianto dei rifiuti di cui al codice EER 170604 - *Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170604 e 170603* deve essere limitato ai materiali non costituiti da fibre artificiali minerali.
- 3.10. I rifiuti di cui al codice EER 200201 – Rifiuti biodegradabili, qualora costituiti da matrice organica fermentescibile, dovranno essere avviati a recupero entro 72 ore dalla ricezione, in modo da evitare l'insorgenza di fenomeni di molestia olfattiva.
- 3.11. I rifiuti sottoposti alle operazioni di selezione / cernita / adeguamento volumetrico propedeutiche al recupero (R12) o allo smaltimento (D13) in uscita dall'impianto manterranno la classificazione di rifiuto attenendosi a quanto previsto dalla disciplina di settore. Qualora derivanti da operazioni di selezione/cernita meccaniche, è opportuno che tali rifiuti vengano classificati utilizzando i codici appropriati del capitolo 1912 - *Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (es. selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti.*
- 3.12. Le attività di pretrattamento riconducibili alle operazioni R12 e D13, laddove autorizzate, sono descritte al punto 1.8 del presente allegato tecnico. Non è consentito lo svolgimento delle predette operazioni con modalità tali da far rientrare le medesime tra le attività di miscelazione dei rifiuti.
- 3.13. I rifiuti sottoposti ad adeguamento volumetrico tramite pressatura (R12, D13) devono essere trattati singolarmente per tipologia di codice EER, non è ammessa la compattazione di diversi codici EER contemporaneamente. Altresì, i rifiuti in uscita devono essere stoccati separatamente per codice EER.
- 3.14. Al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dal punto 5.3, lett. b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, dall'operazione di trattamento mediante selezione / cernita (R12) non potranno essere ottenuti rifiuti non pericolosi da destinarsi ad incenerimento o co-incenerimento in quantità superiore a 75 t/g.
- 3.15. Deve essere eseguita la registrazione di carico e scarico dei rifiuti sottoposti a trattamento D13, R12 e di quelli che non perdono il proprio stato in modo da rendere rintracciabile il



- percorso seguito all'interno dell'impianto dall'ingresso alla destinazione finale.
- 3.16. Il materiale "non rifiuto" (EoW) ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate (R3, R4) deve avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate.
- 3.17. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i materiali / prodotti (EoW) ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate (R3, R4) devono essere conformi alle norme / specifiche tecniche indicate al punto 1.9, di seguito richiamate:
- DM 22 settembre 2020, n. 188 - *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per i rifiuti di carta e cartone;
  - Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/UE – *Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e relative leghe;
  - Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/UE – *Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, per i rottami di rame e relative leghe.
- Inoltre:
- devono soddisfare requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili a prodotti;
  - possono essere forniti solo ad utilizzatori finali per i quali l'uso di tali prodotti sia ammesso dalle specifiche norme di settore;
  - il loro utilizzo non deve portare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana superiori a quelli connessi all'utilizzo delle corrispondenti materie prime.
- 3.18. La ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del DM 22 settembre 2020 n. 188, che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter, comma 2, del D. Lgs. 152/2006.
- 3.19. A seguito delle operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti di qualità di cui all'allegato 1 al DM 188/2020.
- 3.20. La carta e il cartone recuperati devono essere utilizzati per gli scopi specifici riportati nell'allegato 2 al DM 188/2020.
- 3.21. Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto deve essere attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 al DM 188/2020, e inviata alla Provincia e all'ARPA territorialmente competente.
- 3.22. La ditta deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, certificato da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al DM 188/2020. Il manuale della qualità deve essere comprensivo:
- di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità della norma UNI EN 643;
  - del piano di campionamento.
- 3.23. L'esercizio dell'attività di recupero R4 volta ad ottenere materiali EoW di cui ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 è subordinata all'adozione di un sistema di gestione della qualità, certificato da Ente accreditato, conforme ai requisiti del predetto regolamento.
- 3.24. La ditta, oltre a rispettare i criteri stabiliti dai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 ed applicare un sistema di gestione di qualità atto a dimostrare la conformità dell'attività ai suddetti criteri, deve assicurare, in ogni fase di lavorazione, la possibilità di individuare i rottami metallici (rifiuti e prodotti) assoggettati a tale Regolamento.
- 3.25. I rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio, rame e leghe di rame di cui ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 derivanti dalle operazioni di recupero R4 fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuti e sono gestiti come R4



- all'interno dell'Area EoW3 – Area stoccaggio EoW (metalli) in attesa di certificazione, fisicamente separati tra loro e chiaramente identificati con opportuna cartellonistica.
- 3.26. Ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti, al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo i modelli allegati ai sopraccitati regolamenti comunitari.
  - 3.27. I rifiuti posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; in tal senso i rifiuti recuperati ai sensi dei Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
  - 3.28. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i materiali / prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero che non risultano conformi alle specifiche previste al punto 3.17.
  - 3.29. Per le sostanze (EoW) ottenute dalle operazioni di recupero di materia (R3, R4) effettuate presso l'impianto, devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento U.E. 18 dicembre 2006, n. 1907 (REACH), il Regolamento U.E. 16 dicembre 2008, n. 1272 (CLP) e il Regolamento U.E. n. 1021/2019 (POPs). La documentazione relativa a tali adempimenti deve essere tenuta presso l'impianto a disposizione per i successivi controlli.
  - 3.30. Per quanto concerne i rifiuti in uscita dall'impianto ai quali, a seguito di operazioni di recupero, è attribuito il codice EER 191212, è necessario che il registro di carico/scarico (o il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) e il formulario riportino annotazioni che identifichino con chiarezza la natura del rifiuto (es. codice EER in ingresso all'impianto).
  - 3.31. I rifiuti classificati come RAEE ai sensi del D.Lgs. 49/2014 possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), non possono essere svolte operazioni di recupero aggiuntive (es. rimozione di componenti, smontaggio o disassemblaggio delle apparecchiature).
  - 3.32. La gestione dei rifiuti classificati come RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 49/2014, con particolare riferimento agli Allegati VII e VIII al medesimo decreto (modalità di gestione e requisiti tecnici) per l'attività di raccolta / conferimento / messa in riserva.
  - 3.33. Al fine di garantire la protezione delle AEE dismesse, durante le operazioni di carico e scarico devono essere adottate procedure di movimentazione finalizzate a non compromettere le fasi successive di recupero e trattamento presso soggetti terzi autorizzati.
  - 3.34. Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano determinare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente e compromettere le successive fasi di recupero; in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio nell'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici nel caso di televisori e computer.
  - 3.35. I settori di stoccaggio dei RAEE e delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
  - 3.36. Le apparecchiature fuori uso devono essere stoccate nelle apposite aree mantenendo la separazione dei RAEE dai non RAEE. Inoltre, i RAEE devono essere stoccati per tipologie omogenee con l'ausilio di appositi contenitori e/o adeguati accorgimenti tecnici a seconda della tipologia.
  - 3.37. Nell'Area 3 - Area stoccaggio rifiuti non pericolosi e nell'Area 10 – Area stoccaggio rifiuti non pericolosi (metalli), destinate allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi di varia natura, deve essere mantenuta una separazione fisica tra le differenti tipologie di rifiuti depositate all'interno delle aree medesime.
  - 3.38. Le aree 3, 14, 15, 16 interessate da operazioni diverse, devono essere opportunamente delimitate con segnaletica orizzontale e/o con cordolature anche mobili in modo da mantenere una separazione fisica tra i rifiuti sottoposti a deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13).
  - 3.39. I rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi e i RAEE in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a controllo radiometrico per verificarne l'assenza di radioattività e l'ammissibilità



all'impianto. La medesima disposizione si applica ai materiali recuperati / Eow in uscita dall'impianto.

- 3.40. La procedura di sorveglianza radiometrica redatta dall'Esperto Qualificato incaricato dalla ditta deve essere rispondente al D. Lgs. 101/2020 e relativi regolamenti applicativi.
- 3.41. L'area individuata per lo stazionamento dei carichi con anomalie radiometriche, di verifica e di isolamento del materiale in attesa di decadimento fisico deve essere strutturata in modo da contenere eventuali reflui e posizionata in modo da poter essere delimitata (anche con segnaletica tipo nastro) al fine di evitare esposizioni al pubblico. L'accesso all'area, nel caso di presenza di carichi sospetti, deve essere interdetto al personale non autorizzato e gli addetti che possono accedervi devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale e di monitori del rateo di dose gamma.
- 3.42. Le misure devono essere effettuate secondo le indicazioni puntuali contenute nella norma Tecnica UNI 10897 (ultima revisione: marzo 2016).
- 3.43. Tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati, i resoconti di prova e le carte degli strumenti devono essere conservati, in forma cartacea o in forma di file elettronico, per almeno tre anni presso la sede dell'impianto.
- 3.44. Le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse.
- 3.45. L'azienda deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controlli e il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme.
- 3.46. L'azienda dovrà effettuare l'aggiornamento della valutazione dei rischi e la formazione del personale ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente.
- 3.47. La società deve ottemperare alle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale reso dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica con decreto n. 5905 del 5.06.2008, che si intendono qui integralmente riportate.

## **4. Piani**

### **4.1. Piano di ripristino e recupero ambientale**

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto, la ditta, non oltre sei mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, deve presentare alla Provincia di Lecco, all'ARPA Dipartimento di Lecco e al Comune di Lomagna un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b. programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c. verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- d. identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il mantenimento di strutture edilizie ed impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;
- e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.



Il ripristino finale e il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato dagli Enti competenti, in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente al momento della cessazione dell'attività. Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente. Alla Provincia è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

#### 4.2. Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi, con recepimento dei contenuti indicati dall'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132 e relativa circolare ministeriale del 13.02.2019. Si richiamano, altresì, gli adempimenti previsti dal DPCM 27 agosto 2021 - *Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti*.

Nel caso si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto e obbligatoriamente presente in impianto.





## ALLEGATO TECNICO C – RUMORE

### 1 Descrizione dell'attività

- 1.1 L'attività effettuata dalla ditta F.lli Casiraghi snc consiste, in estrema sintesi, nello stoccaggio (messa in riserva e deposito preliminare), pretrattamento (selezione /cernita, adeguamento volumetrico), recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, principalmente carta e cartone e rottami metallici (ferrosi e non ferrosi).  
L'attività comporta operazioni in aree interne (capannone) di carico/scarico, stoccaggio e movimentazione di rifiuti, selezione/cernita manuale e/o meccanica tramite caricatore semovente e carrello elevatore, adeguamento volumetrico tramite mezzi meccanici (pressa). L'area scoperta è adibita principalmente alla viabilità interna dei mezzi in transito da e per l'impianto.
- 1.2 L'attività esercitata presso l'impianto è svolta nei giorni feriali in periodo diurno, dalle 8:00 alle 17:30, secondo quanto dichiarato dalla ditta stessa.
- 1.3 Il Comune di Lomagna ha adottato un piano di zonizzazione acustica del proprio territorio inserendo l'intera area dell'insediamento in classe IV – *Aree di intensa attività umana*, come definito dalla Tabella A in allegato al DPCM 14.11.1997.  
Anche i recettori immediatamente limitrofi (abitazioni in via Giotto e in via del Mulino) appartengono alla medesima classe acustica.  
I valori limite di riferimento che devono essere rispettati, relativamente alla zonizzazione acustica esistente anche nell'intorno dell'impianto, sono riportati nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (06.00-22.00)	
	Valori limite assoluti di emissione (Leq)	Valori limite assoluti di immissione (Leq)
Classe IV – Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	65 dB(A)

- Oltre a quanto sopra riportato, sono da rispettare i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997 per il limite differenziale di immissione presso i recettori sensibili.
- 1.4 In ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 2.2 dell'Allegato tecnico C - Rumore al provvedimento dirigenziale n. 49/2019, con nota in atti provinciali prot. n. 21381 del 13.05.2022 la ditta ha trasmesso documentazione inerente l'impatto acustico associato alle attività di gestione rifiuti a seguito delle modifiche richieste. In relazione ai rilievi effettuati e alle valutazioni eseguite il tecnico competente conclude con il rispetto di tutti i limiti di rumore.  
Tale documentazione è stata oggetto di valutazione da parte dell'ARPA dipartimentale che, con nota in atti provinciali prot. n. 42269 del 19.09.2022, ha trasmesso le proprie osservazioni formulando specifiche prescrizioni da recepire nell'atto autorizzativo di modifica non sostanziale.


### 2 **Prescrizioni**

- 2.1 La ditta deve rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune di Lomagna, con riferimento ai valori limite della L. 447/1995, come modificata dal D. Lgs. 42/2017, e del D.P.C.M. 14.11.1997 nonché il valore limite differenziale presso i recettori abitativi più vicini all'insediamento.
- 2.2 Nel caso di modifiche dell'attività, sia in termini gestionali sia impiantistici, che possano comportare una modifica dell'impatto acustico, dovrà essere preventivamente redatta ed inoltrata agli Enti competenti nuova documentazione previsionale di impatto acustico.
- 2.3 Entro 60 giorni dalla messa a regime delle modifiche di cui al presente provvedimento (da intendersi quale scadenza per l'inoltro agli Enti competenti della relativa relazione tecnica degli esiti dei rilievi), dovrà essere effettuata una campagna di misura acustica *post-operam* presso tutti i punti individuati nella V.P.I.A. datata aprile 2022, nonché presso i punti ubicati lungo il confine ovest aziendale, atta a verificare la conformità delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale a tutti i limiti assoluti (immissione ed



emissione) e anche differenziali stabiliti dalla normativa vigente. La valutazione dovrà verificare le condizioni di massimo esercizio aziendale considerando la contemporaneità delle sorgenti sonore che possono operare congiuntamente. Dovrà inoltre essere verificata e documentata l'eventuale presenza di componenti tonali e/o impulsive penalizzabili. Nella nuova valutazione dovranno essere specificatamente indicate le operazioni e le lavorazioni in corso e gli impianti funzionanti (anche di aspirazione e convogliamento emissioni in atmosfera) durante i rilievi tenendo in considerazione che dovrà essere valutato l'impatto globale determinato dall'attività della ditta. Per la verifica dei limiti assoluti di immissione e dei limiti di emissione dovrà essere fatto riferimento al PZA vigente del Comune di Lomagna approvato con delibera del C.C. n. 2 del 29.03.2004.

- 2.4 Qualora gli esiti della campagna di misura di cui sopra evidenzino criticità tali da comportare il superamento dei limiti, sia assoluti sia differenziali, stabiliti dalla normativa vigente, la documentazione di impatto acustico *post-operam* dovrà essere accompagnata dalla descrizione degli interventi di bonifica acustica necessari e dall'indicazione della tempistica di realizzazione degli stessi. Le rilevazioni fonometriche devono essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal DM 16.03.1998 da un tecnico competente in acustica ambientale.



# DICHIARAZIONE PER MARCA DA BOLLO VIRTUALE

(D.M. 10 novembre 2011, art. 3 del)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a PIETRO CASIRAGHI  
(cognome) (nome)

Nato/a a MISSAGLIA (LC) il 11/03/1938  
(luogo) (prov.)

residente a MISSAGLIA (LC) in via MANZONI n. 71  
(luogo) (prov.) (indirizzo)

tel. 0395300296 Fax 0399220089 cell. \_\_\_\_\_  
(numero telefonico) (numero di fax) (numero cellulare)

PEC fratellicasiraghi@pec.it  
(indirizzo Posta Elettronica Certificata)

## DICHIARA

Che la marca da bollo dell'importo di € 16,00



acquistata presso (dati identificati rivenditore): W0ISFF001  
(vedi punto 2 del prospetto allegato)

codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 – Allegato A): D1191536895200  
(vedi punto 4 del prospetto allegato)

Barrare una sola casella (ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere singola dichiarazione):

sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione dell'istanza di:

\_\_\_\_\_  
(specificare la tipologia di istanza: es. permesso di costruire, richiesta autorizzazione posa insegne etc..)

sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio dell'atto come da richiesta prot. n. 30830/2020, del 08/06/2020

(indicare gli estremi della comunicazione con cui lo Sportello unico per le imprese vi richiede la marca da bollo)

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LOMAGNA 07/07/2020  
(Luogo, data)

**Il Dichiarante**

**FIRMATO DIGITALMENTE**

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta